

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

CLXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	5948	MARTINO GAETANO, <i>Presidente della Commissione</i>	5955
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):		PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5956
PRESIDENTE	5948	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa:		Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato. (205).	5956
PRESIDENTE	5948	PRESIDENTE 5956, 5963, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975	
Interrogazioni (Svolgimento):		PETRILLI, <i>Relatore</i> 5957, 5958, 5959, 5962, 5965, 5967, 5969, 5970, 5972, 5974, 5975, 5976, 5977	
PRESIDENTE	5948, 5950, 5953	CAVALLARI 5958, 5959, 5960, 5962, 5963, 5965, 5966, 5972, 5973, 5974, 5975	
MEDA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	5949, 5950	PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	5960, 5962
LA ROCCA	5949, 5950	GULLO	5962, 5963, 5965
SANSONE	5951	CAPALOZZA	5962
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5952, 5954	CREMASCHI CARLO	5963, 5965
FRANCESCHINI	5953	MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 5966, 5968, 5971, 5973, 5974, 5975, 5977	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5953	BIMA	5966, 5968
MIEVILLE	5954	CARONITI	5968, 5972
PAGLIUCA	5955	FRANCESCHINI	5970, 5973, 5975
Inversione dell'ordine del giorno:		DE MARTINO ALBERTO	5975
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5955	SEMERANO GABRIELE	5976, 5977
PRESIDENTE	5955	Votazione segreta:	
Proposta di legge dei deputati D'Ambrosio e altri (Discussione):		PRESIDENTE	5964
Proroga per le norme e i trasferimenti d'insegnanti universitari. (200-B).	5955	Chiusura della votazione segreta:	
PRESIDENTE	5955	PRESIDENTE	5965
		Risultato della votazione segreta:	
		PRESIDENTE	5965
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
		PRESIDENTE	5978, 5981

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Alliata, Rocchetti, Calasso, Di Vittorio, Guadalupi e Scoca.

(Sono concessi).

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai deputati DI VITTORIO e SANTI:

« Per la disciplina dell'apprendistato »;

dal deputato CAPPUGI:

« Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato »;

dal deputato PETRONE:

« Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società ».

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, queste proposte di legge saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti.

Approvazione di disegni di legge da parte di commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che l'VIII Commissione permanente (Trasporti), nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile » (Con modificazioni);

« Provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato);

« Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al tratta-

mento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra » (Con modificazioni);

« Trattamento di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al Fondo pensioni » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato);

« Modifiche alla legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato);

« Modificazioni all'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e gli autocarri » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

A sua volta, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie ». (Approvato, con modificazioni, dalla V Commissione permanente del Senato);

« Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato);

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato);

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato);

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo »;

« Accettazione dei buoni del tesoro novennali 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole La Rocca, al Presidente del Consiglio dei Ministri e

al Ministro della difesa: « per conoscere quale destinazione si intende dare alle casermette del campo Stella, a Nola, che sono vuote e che potrebbero ben servire ai bisogni dell'assistenza e diventare la casa del fanciullo, secondo la richiesta degli organi politici provinciali di Napoli e secondo il voto unanime della popolazione del settore nolano ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che all'interrogazione si dà risposta anche per il Presidente del Consiglio, si fa presente quanto segue:

La Caserma funzionale di San Paolo Belsito-Campo Stella (Nola) costituisce uno dei migliori immobili esistenti in Italia meridionale, sia per condizioni e conservazione, sia per razionalità di costruzione, e pertanto rappresenta un complesso quanto mai idoneo per alloggiamenti di reparti dell'esercito.

Conseguentemente, non essendo, tra l'altro, ancora definita l'ubicazione, in base al nuovo ordinamento dell'esercito, dei reparti di nuova costituzione, la richiesta degli organi politici provinciali di Napoli circa l'invocata destinazione di detta caserma a casa del fanciullo non può, per il momento, essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono e non posso essere in alcun modo soddisfatto della risposta del Governo.

L'onorevole Sottosegretario alla difesa restringe la questione ad una presunta necessità di carattere militare, che non ha alcun fondamento.

La questione è molto diversa. È molto più ampia e si collega ad un problema di solidarietà nazionale; si collega indubbiamente ad un problema che ha un grande rilievo per gli interessi delle popolazioni del Mezzogiorno, cioè all'assistenza dell'infanzia abbandonata, che costituisce, in germe, la primavera di domani.

L'onorevole Sottosegretario ha parlato di esigenze militari. Si risponde che il Governo, senza dubbio, è — volutamente o no — male informato. Nola, non da oggi, è fornita di una vasta caserma, disegnata e costruita dal Vanvitelli, che ha accolto il nucleo delle forze borboniche prima dell'unità, e che, dal 1870, ha accolto un reggimento di cavalleria e poi uno di artiglieria.

Oltre la caserma vanvitelliana, Nola dispone di un altro edificio, dell'antico palazzo degli Orsini, trasformato in distretto militare, e capace di ospitare altre considerevoli forze. L'esercito esiste oggi sulla carta o è ridotto al minimo. Né è da pensarsi che possano tornare i tempi in cui l'Italia veniva gettata nel pantano sanguinoso di guerre di brigantaggio a beneficio altrui, e che perciò si debbano trasformare i centri agricoli del Mezzogiorno in tante piazze d'armi per obbedire alle direttive di quella politica criminale che ci ha portato al disastro, e nel cui nome furono costruite al Campo Stella alcune casermette, oggi vuote e abbandonate, che non servono ad alcun fine militare per le ragioni che ho detto, mentre potrebbero essere adoperate per assolvere ad un compito sociale che è un debito nazionale.

Nel Mezzogiorno esiste questa situazione: vi sono decine e decine di migliaia di bambini senza sostegno, senza assistenza, senza possibilità di rieducazione fisica e spirituale. L'Opera maternità e infanzia da tempo è in cerca di locali per mettere in piedi la Casa del fanciullo: ha tentato di ottenere l'ex silurificio di Baia; ma per impedimenti burocratici non se n'è fatto nulla. Il Banco di Napoli costruì alcuni padiglioni a Bagnoli ed era disposto a cedere questi padiglioni per il funzionamento dell'Opera maternità e infanzia; senonché, per cavilli giuridici, la progettata cessione degli immobili è rimasta lettera morta.

Tutte le autorità di Napoli, sostenute dalla maggioranza della deputazione politica, e dagli organi locali, col consenso dei sindaci dei paesi interessati, sono d'accordo nel ritenere che le casermette di Nola, oggi vuote e che — insisto — non possono assolutamente essere dichiarate indispensabili ad esigenze militari che sono ancora di là da venire, risponderebbero allo scopo, per la creazione della Casa del fanciullo.

Il sindaco di Nola, a nome dei sindaci di tutti i paesi sistemati a raggiera intorno a questo centro meridionale, è pronto a contribuire all'inizio dell'opera. Per di più egli cede, intorno alle casermette, terreno per oltre 50 moggi, onde aiutare il sorgere anche di una colonia agricola.

Viene spontanea un'osservazione: è quanto mai strano che, da un lato, ci si riempia la bocca di frasi dolciastre sulla necessità di badare all'infanzia, e si promuovono comitati per l'assistenza ai bambini, e si incomodano le signore per la raccolta dei fondi, e s'invocano le parole di Cristo che poneva i fan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

ciulli come modelli della vita, mentre dall'altro lato, quando si tratta di dare inizio ad una soluzione del problema, si scartano le possibilità esistenti per una pratica e sollecita attuazione.

Perciò insisto nel chiedere che il desiderio dell'Opera maternità e il voto delle popolazioni del Nolano, espresso dagli organi responsabili, siano accolti, e le casermette, che ora non servono a nessuno e non possono né debbono servire a scopi militari, siano destinate alla Casa del fanciullo. Sarebbero soddisfatte tre esigenze: anzitutto, che finalmente si comincerebbe a non mancare a un debito di solidarietà nazionale, andando incontro a migliaia di fanciulli, esposti a tutti i pericoli e a tutte le insidie della strada; in secondo luogo, la città di Nola, che ha patito danni innumerevoli dalla guerra...

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, ella ha già superato i limiti di tempo concessile dal Regolamento; cerchi di concludere!

LA ROCCA. ...che ha avuto il palazzo Orsini divorato dalle fiamme, la caserma in parte sventrata, la sede del comune diroccata, innumerevoli case abbattute, e che, senza industrie, né altri lavori, è ridotta ad uno stagno che rischia di corrompersi, la città di Nola avrebbe, nella Casa del fanciullo, una sorgente di attività e di guadagno; infine il Governo avrebbe modo, almeno in un ristretto settore, di passare dalle parole ai fatti, di staccarsi, in un limitato campo, da una politica che il Maestro bollò del suo sdegno e colpi della sua maledizione, avrebbe modo — per lo meno nell'orbita dell'assistenza all'infanzia abbandonata — di staccarsi da una politica di sepolcri imbiancati!

Mantenga il Governo la sua parola!

TONENGO. Noi contadini non abbiamo bisogno di assistenza! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Segue l'altra interrogazione dell'onorevole La Rocca, ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste, « per conoscere quale trattamento economico, anche ai fini della pensione, si intende riconoscere al personale dei depositi stalloni, che già, in circolari di carattere interno, erano stati equiparati ai militari dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che la risposta è data anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, informo l'onorevole interrogante che il problema del trattamento economico, ai fini della pensione, del personale militare dei

depositi cavalli stalloni si inquadra nella questione generale del trattamento economico dei graduati e militari di truppa di carriera.

Questo Ministero ha già preso in esame l'opportunità di ragguagliare il trattamento economico dei graduati e militari di truppa di carriera a quello concesso ai carabinieri, e ciò, evidentemente, anche ai fini del trattamento di quiescenza, e la questione è tuttora allo studio delle amministrazioni interessate.

Attualmente si trova all'esame dei competenti organi uno schema di provvedimento per il passaggio del personale militare di cui trattasi in un apposito ruolo civile alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, provvedimento che prevede la distinzione in tre ruoli, rispettivamente per gli ufficiali oggi preposti alla Direzione degli istituti, per i sottufficiali provvisti del prescritto titolo di studio in carriera continuativa ed in servizio presso i depositi stalloni da almeno 12 anni e per i sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo e addetti quali sorveglianti di scuderia. È infine prevista l'istituzione di un ruolo subalterno per il personale di governo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Rocca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. E spero che non ci faccia assistere ancora una volta allo strano caso di un Questore della Camera che viola il Regolamento! (*Siride*).

LA ROCCA. Il Questore cerca di spiegare le questioni che tratta, affinché la Camera si renda conto della realtà delle cose, di là dalle affermazioni governative.

PRESIDENTE. Si attenga però ai cinque minuti!

LA ROCCA. Non possiamo avere per nostra tiranna la clessidra!

PRESIDENTE. Lo dobbiamo, invece!

LA ROCCA. Ancora una volta, sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, i depositi stalloni sono minacciati di riduzione, con grave danno dell'efficienza del nostro patrimonio ippico. Si è detto che sono finiti i tempi in cui l'esercito era l'unico consumatore di cavalli e che adesso l'esercito, essendo ridotto, non sente più la necessità della produzione, ecc; questo è manifestamente infondato: in primo luogo vi sono altre necessità, e basterebbe ricordare ai signori del Governo che sono stati acquistati, per la polizia, cavalli in Inghil-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

terra a 500 mila lire l'uno, mentre si poteva comprarli da noi a 200 mila lire, realizzando così quella stessa economia che invece si vorrebbe realizzare o a riducendo il servizio dei depositi, a spese del personale e a danno del patrimonio ippico italiano.

Secondariamente, tutta la nostra agricoltura ha bisogno di cavalli, per uso di lavoro, senza contare le molte altre forme di consumo comune.

Allo stato, se si riducono i depositi stalloni, viene a mancare la garanzia della qualità del prodotto, e si apre la porta alla rapacità e alla frode della speculazione privata. Di più è in gioco la sorte del personale, al quale è stato promesso un trattamento economico pari a quello usato ai carabinieri.

L'onorevole Sottosegretario ha confermato il timore espresso dal personale, che dipende amministrativamente dal Ministero dell'agricoltura e, dal punto di vista disciplinare, dal Ministero della difesa. Questo personale è aggregato a quello dell'agricoltura, con la qualifica di « giornalieri » e perde le garanzie e i vantaggi del servizio prestato, agli effetti della pensione. Ora, questo personale, che si riduce a quello di 5 o 6 depositi: Reggio Emilia, Santa Maria Capua Vetere, Pisa, Modena, Ozieri ecc., è costituito, si e no, da 24, 25 sottufficiali e da un piccolo numero di militari di truppa che, dopo aver ben meritato per l'opera compiuta, si vede defraudato dei suoi diritti. Quindi, in linea principale, si chiede che le cose restino come stanno, nell'interesse della produzione ippica nazionale; in secondo luogo che si tenga conto del servizio prestato da questo personale agli effetti della pensione, e che si mantenga la promessa dell'equiparazione, sul piano economico, ai carabinieri; e, in terzo luogo, che ove il Ministero della difesa intendesse necessariamente ridurre i depositi, si disponga che il personale, aggregato all'agricoltura, sia assunto non già *ex-novo* e con la qualifica di « giornalieri », ma conservi a tutti gli effetti il ruolo tenuto nell'altro ramo dell'Amministrazione e non perda nulla della sua anzianità, per il servizio compiuto, nei riguardi della paga e della pensione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sansone, al Ministro della difesa, « per conoscere le ragioni che determinano la disparità di trattamento per il personale non di ruolo impiegatizio e salariato licenziato dopo il settembre 1943 e riassunto subito dopo, rispetto a quello del Nord, della stessa categoria, considerato sempre in servizio. E se non crede di emet-

tere i provvedimenti opportuni per questa benemerita categoria di lavoratori ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È da ritenere che l'interrogazione dell'onorevole Sansone riguardi la posizione dei salariati e degli avventizi degli stabilimenti dell'Italia meridionale, licenziati dalle autorità del governo legittimo e la posizione delle stesse categorie di personale che, nelle zone dell'Italia occupata dai tedeschi, furono licenziate da autorità del governo illegittimo.

Ciò premesso, si segnala che, in favore dei primi, in quanto licenziati legittimamente, vuoi che siano stati riassunti, vuoi che non lo siano stati, non è intervenuta nessuna disposizione di legge.

Nei riguardi, invece, del personale di cui trattasi, licenziato al nord dall'autorità del governo illegittimo — i cui provvedimenti di licenziamento sono privi di efficacia giuridica ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1944, n. 249 — sono intervenuti i decreti 15 novembre 1946, n. 375 e 5 maggio 1948, n. 625, i quali recano norme dirette a sistemare la posizione del personale stesso e nei casi di riassunzione in servizio e nei casi di mancata riassunzione. Ciò agli effetti della liquidazione.

La diversità fra i trattamenti anzidetti, pur essendo giuridicamente consequenziale, non appare soddisfacente dal punto di vista dell'equità. Ed è appunto in considerazione di ciò, che questo Ministero, da tempo, si sta adoperando per addivenire ad un provvedimento che, nei limiti del possibile, elimini l'attuale disparità.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANSONE. Sono soddisfatto a metà (*Si ride al centro*) in quanto l'onorevole Sottosegretario ha detto che esiste una situazione di disparità fra gli operai del sud e quelli del nord ed ha promesso che a questa disparità si cercherà di ovviare con provvedimento di legge o con decreto ministeriale. Ma, allo stato, il decreto non c'è ed il provvedimento non esiste. Quindi io sono soddisfatto sì dell'intenzione del Ministero, ma sono parimenti insoddisfatto perché l'intenzione, nonostante il tempo trascorso, non si traduce in realtà. Io porto qui la voce degli operai del sud, i quali si sentono lesi da questa disparità. Si impone, pertanto, il provvedimento che ristabilisca questa situazione anormale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Attendo, quindi, questa assicurazione per poter a mia volta assicurare la massa dei lavoratori del sud che sono in ansia per il loro avvenire.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Franceschini e Dal Canton Maria Pia, ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, « per conoscere se non intendano provvedere in modo organico e definitivo al rifacimento dei banchi e delle suppellettili scolastiche, distrutte dalla guerra, disponendo con urgenza che per ciascuna provincia siano stralciate sul capitolo dei danni bellici le somme corrispettive alle perizie approvate dagli uffici del Genio civile. Con una spesa complessivamente esigua, potrebbe così essere sanata una delle piaghe che più affliggono la scuola, turbando gravemente, specie per l'ordine elementare, la normale ripresa dell'istruzione pubblica ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La questione sollevata dagli onorevoli interroganti circa il rifacimento dei banchi e suppellettili scolastici distrutti dalla guerra era già stata esaminata dal Ministero dei lavori pubblici il quale, fin dal 1947, con circolare n. 50 del 4 gennaio, aveva disposto, con una certa larghezza di interpretazione che, compatibilmente con le disponibilità dei fondi stanziati per le opere in dipendenza dei danni bellici, l'Amministrazione provvedesse direttamente all'arredamento principale delle aule scolastiche, dando la precedenza ai comuni in cui queste forniture avessero carattere complementare rispetto ai lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici. In quella occasione si dispose difatti che i Provveditorati regionali alle opere pubbliche destinassero una congrua aliquota dei fondi stanziati per le riparazioni dei danni di guerra alle forniture dei mobili in parola. Si dispose altresì che i comuni i quali, in rapporto alla disponibilità dei fondi in tal modo stanziati, non potessero essere inclusi, per le predette forniture, nel programma dei lavori di prima attuazione e che avessero avuto la possibilità di provvedere alle forniture di propria iniziativa, potessero rivolgersi invece al Ministero della pubblica istruzione per la concessione di sussidi.

Le medesime possibilità furono consentite ai comuni che, ricevendo dal Ministero dei lavori pubblici l'arredamento principale delle aule, intendessero provvedere col sussidio dello Stato al rimanente arredamento ed alla ricostruzione delle suppellettili scolastiche.

Successivamente il Ministero dei lavori pubblici, rendendosi conto della necessità prospettata di addivenire quanto prima alla definitiva ed organica risoluzione del problema, ha seriamente esaminato le possibilità esistenti ed ha voluto rendersi esatto conto della necessità anzidetta. A tal uopo ha invitato gli uffici dipendenti a segnalare:

1°) l'ammontare dei fondi impiegati per rifacimento di banchi e suppellettili scolastiche danneggiati o distrutti dalla guerra;

2°) l'ammontare dei fondi impegnati per tale titolo e non ancora utilizzati;

3°) l'ammontare della somma programmata per provvedere al rifacimento anzidetto per l'esercizio 1948-49;

4°) l'ammontare dei fondi necessari per completare il rifacimento stesso.

Dai dati pervenuti risulta:

1°) che i fondi impegnati per il titolo ammontano a lire 1.046.300.299;

2°) che i fondi da utilizzare in confronto a quelli impegnati ammontano a 163.110.263 lire;

3°) che i fondi programmati durante l'esercizio corrente assommano a 567.530.302 lire;

4°) che necessitano ancora circa 3 miliardi.

In conseguenza di tali rilevazioni ed aderendo anche a premure pervenute a tal riguardo dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo l'urgenza di provvedere prospettata anche dagli onorevoli interroganti, ha incitato, con circolare del 13 corrente, gli uffici dipendenti a predisporre gli accertamenti necessari e a compilare le occorrenti perizie, allo scopo di esaurire, nel corso del prossimo esercizio, la ricostituzione delle suppellettili scolastiche distrutte e danneggiate dalla guerra.

Ciò, naturalmente, sempre che i fondi che verranno stanziati in bilancio per i danni bellici siano di tale misura da poter consentire, compatibilmente con le altre esigenze, il raggiungimento di tale mèta.

Per integrare l'azione svolta da questo Ministero e per agevolare la ricostruzione degli arredi scolastici, il Ministero della pubblica istruzione ha, da parte sua, stanziato, nel corrente esercizio, sul suo bilancio, altri 100 milioni atti ad arrecare un concorso ai comuni e agli enti morali nell'azione ricostruttiva del patrimonio mobiliare scolastico depauperato dagli eventi bellici.

Allo scopo, infine, di facilitare quanto più possibile il ripristino dei detti arreda-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

menti, ed in conformità anche di analogo suggerimento fatto al Senato, in proposito, dal senatore Conti, il Ministero dei lavori pubblici ha in corso contatti con la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e con il Ministero della difesa allo scopo di avviare, negli stabilimenti dipendenti da quelle due Amministrazioni, la costruzione di banchi scolastici a condizioni più economiche possibili e si ha fondato motivo per ritenere che tale iniziativa possa essere di grande utilità per la risoluzione del problema.

Concludendo, credo di poter affermare che l'opera ricostruttiva dello Stato, anche in questo settore, che nel quadro della ricostruzione nazionale è certo fra i più importanti, è stata vigile e solerte, e ciò tanto più ove si considerino le gravi difficoltà di ordine finanziario che devono, anche in questo campo, essere superate.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCESCHINI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e mi compiaccio, come deputato e come uomo di scuola, che il Governo, benché operato da tanti è così gravi e diversi impegni finanziari, dedichi le sue cure alla ricostruzione della scuola italiana, mostrando così di ben comprendere che è proprio qui, nella scuola così colpita e bisognosa e meritevole, il vero segreto della nostra rinascita spirituale e materiale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lopardi, ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, « per conoscere se — considerata la crisi di disoccupazione che affligge la maggioranza dei lavoratori abruzzesi, cui la imminente stagione invernale annunzia e promette più duri e insostenibili sacrifici; rilevato che si è iniziata in talune provincie della Toscana e si annunzia in Sardegna e nelle Murge l'apertura dei primi cantieri di rimboscimento destinati ad assorbire i disoccupati; ritenuto che la regione abruzzese e, segnatamente, la provincia di Aquila, per la sua particolare configurazione orografica e per la vasta estensione di zone montuose e boschive offre le condizioni più favorevoli alla organizzazione ed alla piena efficienza dei cantieri di rimboscimento — non ritengano necessario ed urgente disporre l'apertura dei suddetti cantieri di rimboscimento nei maggiori centri montani della regione abruzzese, sicché il provvedimento si risolva nell'auspicata ricostruzione del patrimonio boschivo, largamente minorato e distrutto dalle operazioni di guerra e sol-

levi, apprezzabilmente, dal disagio economico e morale della disoccupazione, vaste categorie di lavoratori, la cui povertà del terreno e la carenza di attrezzatura industriale offre scarsissima e quasi nulla possibilità di utile impiego ».

Non essendo presente l'onorevole Lopardi, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rivera, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere se ed in che modo intenda di provvedere a carico di benestanti che usufruiscono in frode del sussidio di disoccupazione ».

Non essendo presente l'onorevole Rivera, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Mieville e Almirante, al Ministro degli affari esteri, « per conoscere se il Governo italiano non intenda prendere accordi con quello svizzero, al fine di reintegrare nei loro diritti quegli italiani espulsi, sotto speciosi pretesti, dal territorio elvetico nel periodo 1945-46. Trattasi di centinaia di connazionali i cui interessi sono stati irrimediabilmente compromessi dai provvedimenti in parola, con gravissimo pregiudizio del prestigio italiano ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo italiano si preoccupa vivamente delle condizioni in cui versano i nostri connazionali espulsi dalla Svizzera ove molti di essi hanno lungamente vissuto ed ove hanno lasciato le famiglie ed i beni.

La questione delle espulsioni decretate contro i cittadini italiani in Svizzera, ha formato e forma oggetto di lunghe trattative tra le competenti autorità italiane e quelle elvetiche.

Mentre non è stato raggiunto ancora un accordo di principio per la soluzione totale della questione — trattandosi sovente di casi che rivestono carattere politico, nei quali ogni Governo si riserva ampia libertà di apprezzamento e di decisione — il Dipartimento politico federale ha accettato di procedere alla revisione delle varie pratiche di espulsioni mediante la seguente procedura: la Legazione d'Italia, sulla base dei dati e dei documenti che le verranno forniti direttamente dagli interessati, segnalerà i singoli casi al Dipartimento politico federale il quale, a sua volta, raccomanderà al competente Governo Cantonale l'esame della pratica.

PRESIDENTE. L'onorevole Mieville ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

MIEVILLE. Ricordando l'attività svolta dall'onorevole Brusasca in favore dei nostri connazionali profughi sia della Venezia Giulia, che di altre zone italiane occupate dallo straniero, sono sicuro che la sua opera, anche verso i nostri connazionali espulsi dalla Svizzera, sotto speciosi pretesti, sarà ugualmente proficua; e perciò mi dichiaro soddisfatto di questa risposta, certo che il Ministero degli esteri userà tutti i mezzi affinché giustizia sia resa ai nostri connazionali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pagliuca, al Ministro dei lavori pubblici, «per conoscere se ritiene di dover risolvere finalmente *in toto* il problema idrico del comune di Balvano in Basilicata con la captazione delle sorgenti «Tasso» e «Iodice», essendo assolutamente insufficiente, specie nei periodi di magra o di siccità, l'acqua de «La Vallina» e considerando che a quel comune non è stata mai applicata la legge Zanardelli né è stato concesso alcun contributo dello Stato per altre opere pubbliche indispensabili (fognature, strade, edificio scolastico), le quali costituiscono tuttora l'aspirazione della cittadinanza dalla fine della dinastia dei Borboni».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Fin dallo scorso anno il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, consapevole della necessità di provvedere alla soluzione del problema idrico che interessa il comune di Balvano, ha provveduto alla modifica ed all'aggiornamento di un progetto redatto nel 1933 per la esecuzione di un primo lotto di lavori consistenti nel convogliamento delle acque della sorgente Vallina, nella costruzione del serbatoio e nell'impianto della rete di distribuzione interna.

Tale progetto, per un importo di 22 milioni, venne regolarmente approvato ed i relativi lavori si trovano ora in corso di ultimazione. Si è resa, peraltro, necessaria una perizia di variante alla distribuzione della rete interna.

La portata della sorgente Vallina, aggiunta a quella delle vecchie sorgenti Canguaro e Rozzale, alimentanti il vecchio acquedotto, assicura, per il momento, all'abitato di Balvano una dotazione idrica sensibilmente maggiore di quella goduta fino ad un anno fa, mentre l'acqua sarà meglio distribuita nell'interno dell'abitato stesso.

Una maggiore dotazione di acqua potabile potrà aversi quando le disponibilità di bilancio potranno consentire un più efficace intervento dello Stato.

Il problema delle fognature è strettamente connesso con quello dell'acquedotto e, quindi, prima di provvedere alle fognature, che importeranno una spesa di circa 50 milioni, dovrà essere sistemato l'acquedotto stesso.

Devo, però, far notare che tanto per i lavori delle fognature, come per quelli di costruzione dell'edificio scolastico, lo Stato potrà intervenire coi normali concorsi previsti dalle leggi vigenti, trattandosi di opere di interesse dell'Ente locale al quale spetta provvedere direttamente alla relativa spesa, salvo che non possa beneficiare delle provvidenze straordinarie per opere a sollievo della disoccupazione, i cui fondi, peraltro, sono assai limitati e devono essere equamente distribuiti secondo le preminenti necessità.

L'affermazione, poi, che al comune di Balvano non sarebbe stata mai applicata la legge Zanardelli non è completamente esatta.

Per quanto riguarda infatti le strade, nella tabella C) annessa a tale legge, figura compresa la ultimazione e sistemazione della strada da Balvano alla stazione ferroviaria omonima e da Balvano alla strada statale n. 94 (ex nazionale Appulo-Lucana).

Tale sistemazione fu eseguita in vari tempi dal 1906 al 1930. Dopo la consegna della strada al comune, furono eseguiti, a totale carico dello Stato, vari lavori di riparazione di danni alluvionali.

Oggi la strada è in cattive condizioni per la mancanza di manutenzione da parte del comune.

Così dicasi per le opere di imbrigliamento del torrente Santa Caterina a consolidamento dell'abitato, eseguite nel passato dallo Stato e che trovansi oggi in istato di dissesto per la mancata manutenzione da parte del comune.

Come si vede, quindi, molte delle necessità lamentate non derivano dal mancato intervento da parte dello Stato, ma dalla scarsa cura che alcune amministrazioni comunali pongono nel mantenimento delle opere costruite e ad esse consegnate.

Comunque, assicuro che i problemi segnalati saranno tenuti in particolare evidenza e che, per quanto riguarda le opere da eseguire a totale carico dello Stato, come il completamento dell'acquedotto, si cercherà di provvedere coi fondi di bilancio del prossimo esercizio finanziario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

PRESIDENTE. L'onorevole Pagliuca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAGLIUCA. Non posso dire di essere soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario.

Nella mia interrogazione mi sono occupato principalmente del problema idrico, che potrebbe essere risolto totalmente e subito giacché per la captazione delle altre due sorgenti, « Tasso » e « Iodice », non occorrono molti fondi; basterebbero alcuni milioni perché la cittadinanza di Balvano potesse essere dissetata.

L'onorevole Sottosegretario ha riconosciuto l'insufficienza delle acque della sorgente « La Vallina » ed ha promesso che il problema sarà risolto nei prossimi esercizi finanziari, ed io mi auguro che ciò avvenga, giacché so bene che la somma da spendere per dissetare quella popolazione non è poi eccessiva.

Ho ricordato la mancanza delle fognature, delle strade, dell'edificio scolastico unicamente per far presente lo scarso lavoro svolto da molti provveditori alle opere pubbliche in Basilicata, e per invocare la maggiore celerità nei lavori per la captazione delle sorgenti « Tasso » e « Iodice ». Ma il problema essenziale, e che bisogna risolvere subito, è quello di fornire acqua soprattutto alla cittadinanza di Balvano, che ha sete e non può innaffiare e pulire le proprie strade; quindi ha diritto di ottenere dal Governo quelle provvidenze che il Governo ha sempre promesso, e che noi, rappresentanti della Democrazia cristiana, nelle ultime elezioni abbiamo promesso a tutti i paesi della Basilicata, e in special modo a Balvano.....

Una voce all'estrema sinistra. Avete fatto male!

PAGLIUCA.che è il comune più trascurato. Mi auguro, perciò, che la mia interrogazione non rimanga lettera morta.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo regolamentare destinato alle interrogazioni.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Inversione dell'ordine del giorno.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei pregare la Camera, di voler discutere per prima

la proposta di legge D'Ambrosio ed altri: « Proroga per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione chiede che venga invertito l'ordine del giorno, discutendo con precedenza la proposta di legge D'Ambrosio ed altri. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Proroga per le norme ed i trasferimenti d'insegnanti universitari. (200-B).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione della proposta di legge D'Ambrosio, Nitti, Resta, Leone, Bianchi Bianca, Calosso, Matteotti Matteo, Colitto, Corbino: « Proroga per le norme e i trasferimenti d'insegnanti universitari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione.* L'onorevole Ermini, Relatore della proposta di legge, dovendo assentarsi oggi, mi ha pregato di sostituirlo nella mia qualità di Presidente della VI Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione.* Questa proposta di legge, già approvata dalla Camera, è stata lievemente modificata dal Senato in quanto il termine del 1° febbraio 1948, è stato ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1949. La Commissione non ha ritenuto di dover apportare alcuna ulteriore modifica ed ha approvato il testo così come è pervenuto dal Senato. Prego, pertanto, la Camera di voler approvare la proposta di legge di modo che il Ministero della pubblica istruzione possa provvedere rapidamente alle nomine ed ai trasferimenti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.

« I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti facoltà entro il 28 febbraio 1949.

« Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate fino al 28 febbraio 1949 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato. (205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato ».

Dobbiamo esaminare l'articolo 10.

Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimila-

zione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nella media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1° ottobre 1948.

« Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

« La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, sempreché non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1° ottobre 1948.

« Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

« Per il personale delle ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1° ottobre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie ».

All'articolo 10 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

ART. 10.

Al primo comma, dopo le parole: la cessazione dal servizio, *aggiungere:* nonché la posizione giuridica ed il grado gerarchico conseguiti dagli ufficiali durante la posizione di riserva, ausiliaria, fuori organico e simili.

DE MARTINO ALBERTO, TROISI.

Prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:

Nel computo degli anni di servizio si tien conto anche del servizio prestato dal pensionato come riassunto o trattenuto in forza del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

la legge 21 maggio 1940, n. 528, o mobilitato e militarmente ai sensi dei decreti ministeriali 20 febbraio 1941 e 30 luglio 1943.

DE MARTINO ALBERTO, TROISI.

Prima dell'ultimo comma aggiungere il seguente:

Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche del servizio prestato dal pensionato come riassunto o trattenuto in forza di ordine di mobilitazione o militarizzazione.

COLITTO.

Non essendo presenti i proponenti, gli emendamenti si intendono decaduti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10.

PETRILLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo, il terzo ed il quinto comma, s'intende che la data non è quella del 1° ottobre ma quella del 1° novembre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti, con la modificazione ricordata dall'onorevole Relatore, l'articolo 10 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge.

« Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

« La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anziché quella spettante alla data di effettiva cessazione ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuo-

va liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

« Nei casi contemplati dall'articolo 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.

« Salvo il disposto del successivo articolo 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge.

« Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data del 1° ottobre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 ».

PRESIDENTE. Chiedo al Relatore se la data del 1° ottobre 1948 debba essere sostituita anche in questo articolo con la data del 1° novembre 1948.

PETRILLI, *Relatore*. Certamente.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13 con la modificazione della data « 1° ottobre 1948 » in: « 1° novembre 1948 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge.

« Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

« La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.

« Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari, Pesenti Antonio, Amendola Giorgio, Capalozza, Marzi, Giolitti, Amendola Pietro, Bergamonti, Bianco, Gallo Elisabetta, Diaz Laura e Bottonelli hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 14, nei suoi tre commi, è apparso a noi contraddittorio, nel senso che nel primo comma si stabilisce che le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie siano liquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, il che mi sembra voglia significare che gli insegnanti elementari già in pensione verranno trattati alla stessa stregua degli altri impiegati della pubblica Amministrazione, mentre nel secondo comma si dichiara che il riconoscimento dei gradi dell'ordinamento gerarchico che si dovrà effettuare per il computo dell'assegno di pensione, avverrà in base all'anzianità effettiva del servizio prestato.

Orbene, in passato è accaduto che dei maestri siano andati in pensione dopo trenta, quaranta e più anni di servizio, senza aver raggiunto quel grado IX che a questa categoria di professionisti è stato soltanto riconosciuto nel 1942, se non vado errato. Ne deriva di conseguenza che, secondo tale capoverso che io vi propongo di sopprimere, gli insegnanti che vanno ora in pensione, avendo raggiunto il grado IX, fruiscono di un determinato trattamento anche se hanno prestato soltanto 20 o 25 anni di servizio, mentre gli insegnanti che sono andati in pensione in passato, anche se, a differenza dei primi, hanno prestato 40 o più anni di servizio, non avendo raggiunto il grado IX, fruiscono di un trattamento più sfavorevole.

Varie associazioni magistrali, come quella di Livorno, ci hanno fatto udire la loro voce a questo riguardo; sono questi, pertanto, i motivi che ci hanno indotto a presentare

l'emendamento che proponiamo all'approvazione di questa Camera.

PETRILLI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, Relatore. Fra il primo e il secondo comma di questo articolo 14 io non ravviso quella contraddittorietà cui accennava ora l'onorevole Cavallari, giacché con il primo comma si dice che anche per i maestri elementari, il cui trattamento di pensione era a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, le pensioni saranno liquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle di cui al presente disegno di legge.

Ed è fuor di dubbio che per gli impiegati dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, la progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico è stabilita in base all'anzianità effettiva da essi maturata come impiegati di ruolo. Ed è proprio questo il principio che si conferma a proposito degli insegnanti; e lo si fa appunto perché non sorga il dubbio che per gli insegnanti elementari — cui si estende la legislazione sugli impiegati dello Stato ai fini del trattamento di pensione — si possa conservare un trattamento diverso e cioè quello che per essi era in vigore quando viveva nei loro confronti il Monte pensioni dei maestri elementari.

La questione dei maestri elementari del grado IX era configurata e determinata da un altro comma, che era il terzo e penultimo dell'articolo 14, e che è scomparso attraverso un emendamento soppressivo approvato dal Senato. Il terzo comma diceva testualmente: « Il grado IX è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio ».

Questo comma è stato dal Senato soppresso, e nella relazione da me scritta al disegno di legge è detto esplicitamente che « alcuni senatori proposero di sopprimere detta aggiunta, con che è rimasto inteso che, ai fini della perequazione, si prende in considerazione anche una situazione giuridica non acquisita all'atto della cessazione dal servizio. Tanto andava posto in rilievo per evitare che il benigno emendamento soppressivo del Senato, una volta condiviso e approvato dalla Camera dei deputati, possa ricevere in sede di applicazione della nuova legge una interpretazione diversa ».

La questione si riferisce esclusivamente al grado IX e non agli altri gradi X e XI a cui possono appartenere anche gli insegnanti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

elementari, perché quando nel 1942 per la prima volta agli insegnanti elementari si estese la gerarchia statale, li si doveva inquadrare nel gruppo B, allora, nei gradi XI, X e IX; però, per l'inquadramento nel grado IX occorrevano ben ventotto anni di carriera. Ora, in occasione della perequazione che si dovrà fare ai sensi delle norme contenute nel Capo II del presente disegno di legge, siccome la perequazione non significa ricostruzione; siccome la perequazione prende le mosse dalla situazione in cui gli impiegati, a qualunque categoria, ordine, gruppo o grado appartenessero, si trovavano al momento in cui cessarono dal servizio; siccome i maestri che non avevano raggiunto i ventotto anni di servizio non potevano essere immessi nel grado IX, e soltanto per essi sorgeva la questione, perché tutti gli altri furono immessi secondo l'anzianità nei gradi X e XI, se non in una piccolissima aliquota; si diceva al Senato: allorché si opererà la perequazione, non si potrà tener conto del grado IX per questi maestri, perché in realtà non lo acquisirono mai, non prestarono mai un effettivo servizio di ruolo nel grado IX.

Successivamente, si è avuto invece un abbassamento del numero degli anni per il conseguimento del grado IX. Si può, in sostanza, oggi attribuire posteriormente il grado IX a questi insegnanti? *Stricto jure*; no, perché non avendo essi acquisito il grado IX al momento della cessazione dal servizio, la perequazione, alla quale si aggiungesse anche l'attribuzione del grado IX per effetto del mutato ordinamento legislativo riguardante l'acquisizione del grado IX dopo un numero di anni inferiore ai ventotto, consisterebbe soltanto non in un adeguamento della situazione giuridica del tempo a quella attuale, ma in una vera ricostruzione di carriera, in una attribuzione di un grado che non fu mai acquisito.

Ora il Senato volle invece sopprimere il terzo comma dell'articolo 14; e nella relazione che la Commissione finanze e tesoro ha presentato alla Camera è detto che, sopprimendosi questo terzo comma, s'intende bene che si vuole a favore dei maestri elementari, che avevano conseguito un certo numero di anni che oggi avrebbe fatto loro attribuire il grado IX, mantenere valida la interpretazione che ha dato il Senato.

Sicché, mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Cavallari non dovrebbe sorgere, perché il secondo comma riguarda tutte le altre situazioni e non quella del grado IX.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Vorrei chiedere soltanto una spiegazione all'onorevole Relatore; non direi infatti cosa esatta se dichiarassi di avere compreso in pieno tutte le sue osservazioni.

In sostanza l'emendamento apportato dal Senato — e questo che chiedo — pone quegli insegnanti che non avevano il grado IX (per la semplice ragione che quel grado allora non esisteva) ma che hanno compiuto un numero di anni di servizio tale che li potrebbe mettere oggi in grado di avere questo grado IX in condizioni che, agli effetti della pensione, vengano trattati così come vengono oggi trattati gli insegnanti di grado IX, o no?

PETRILLI, *Relatore*. Perfettamente! La risposta è affermativa.

CAVALLARI. Allora, se è così, della cosa mi compiaccio. Rimane, peraltro, da fare un'ultima considerazione. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione, che spero verranno confermate anche dal Ministro del tesoro, esprimono un concetto che non appare chiaro nel testo dei due commi dell'articolo 14 né a me, né, temo, agli altri che dovranno interpretare questa norma. Ciò perché al secondo comma si dice: «La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari (quindi per tutti gli insegnanti ordinari) è stabilita in base alla anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità». Ora, colui che dovrà interpretare questa norma senza conoscere i lavori, diciamo così, preparatori che stiamo compiendo oggi in questa Assemblea, temo che, dal testo dell'articolo, sarà indotto a ritenere che agli insegnanti — compresi quelli collocati in pensione prima del 1942 — viene riconosciuto soltanto il grado che hanno maturato durante il servizio.

Appunto per questo noi desideriamo che si acceda al proposto emendamento il quale non mi sembra sia, d'altra parte, in contrasto con il senso delle affermazioni del Relatore e con quelle che ritengo siano anche le intenzioni, sia del Governo, che della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Relatore*. Desidero far rilevare all'onorevole Cavallari che occorre fare una distinzione fra gli insegnanti i quali hanno acquistato il grado IX dal 1942 in poi per effetto di una progressione di carriera (e questa situazione è regolata dal secondo comma dell'articolo 14) e gli insegnanti elementari i quali, nel 1932, non furono inqua-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

drati nel grado IX perché non avevano quel minimo di anni necessario per essere inquadrati in quello stesso grado e che sono stati collocati a riposo. Per tutti questi insegnanti elementari, che non possono essere inquadrati nel grado IX, la pensione verrà riliquidata come se avessero acquistato quel grado. Per quanto riguarda, poi, la situazione degli insegnanti elementari circa la distribuzione nei vari gradi essa è disciplinata dal principio posto nel secondo comma dell'articolo 14, perché non occorrono più 28 anni per essere immessi nel grado IX ma, con l'attuale legislazione, ne bastano soltanto 18.

Quindi, non si vede la ragione per cui si dovrebbe sopprimere quel secondo comma che non riguarda gli insegnanti elementari non inquadrati nel 1942 al grado IX per mancanza dei 28 anni di servizio, ma riguarda invece una situazione continuativa, cioè di tutti gli insegnanti, a qualsiasi grado appartengano, XI, X, IX, e stabilisce che per costoro la riliquidazione sarà fatta in base al grado acquisito secondo la progressione gerarchica nel grado stesso durante lo sviluppo della carriera.

CAVALLARI. A me preoccupano quelli andati in pensione prima del 1942.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Non ho nulla da aggiungere dopo quanto ha detto il Relatore e mi associo alle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari ella insiste nel suo emendamento?

CAVALLARI. Poiché non credo che l'onorevole Petrilli ed io abbiamo la convinzione di esserci perfettamente intesi, pregherei di sospendere la discussione su questo argomento per dar modo all'onorevole Relatore e a me di chiarire i punti ancora oscuri.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Cavallari fa la proposta di sospendere la discussione dell'articolo 14. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per le pensioni eccezionali del personale delle ferrovie dello Stato, dirette e di reversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1949, numero 2373.

« Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di reversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita reversibile, di cui al primo comma dell'articolo 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sulla età dell'agente alla data di esonero.

« Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'articolo 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un « Comitato per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

la perequazione delle pensioni », in base ai principî stabiliti dalla presente legge.

« Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al V, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate.

« I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del presidente della Corte dei conti, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresì nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

« Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamento e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 nel quale, alla data del 1° ottobre 1948 dovrà sostituirsi quella del 1° novembre 1948. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1° novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata Amministrazione della real casa passate a debito dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.
FABRIANI, Segretario, legge:

« Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

1°) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gravanti sui comuni, sulle province e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2°) le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3°) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;

4°) le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5°) le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

6°) le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;

7°) le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12.

« Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

« Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stata attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari, Pesenti Antonio, Amendola Giorgio, Capa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

lozza, Marzi, Giolitti, Amendola Pietro, Bergamonti, Bianco, Gallo Elisabetta, Diaz Laura e Bottonelli hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, n. 2°), alle parole: temporanei e rinnovabili, sostituire le seguenti: sia temporanei che rinnovabili ».

Onorevole Relatore, la proposta sostitutiva dell'onorevole Cavallari mi pare puramente formale ed esplicativa: alle parole « temporanei e rinnovabili » egli propone di sostituire le altre: « sia temporanei che rinnovabili ».

PETRILLI, *Relatore*. Non so se la dizione proposta sia più felice di quella primitiva, perché non c'è contraddizione fra temporaneità e rinnovabilità.

Vi è solo una opposizione fra pensioni ed assegni vitalizi e quelli temporanei. Poi, quelli temporanei possono essere anche rinnovabili. Quindi il dire « sia temporanei che rinnovabili » mi pare che non colga il concetto, dato che non sussiste una opposizione tra le parole temporanei e rinnovabili.

Vi possono essere degli assegni temporanei e non rinnovabili e degli assegni temporanei che possono essere rinnovati. Alcuni possono essere rinnovati. Quindi, il dire « sia temporanei che rinnovabili » mi pare che non abbia molto senso e che quindi la frase che si vorrebbe sostituire non sia molto logica, molto felice.

GULLO. Propongo che si dica: « temporanei anche se rinnovabili ».

PETRILLI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con questa modificazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Non si fa luogo al recupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cavallari, Pesenti Antonio, Amendola Giorgio, Capalozza, Marzi, Gio-

litti, Amendola Pietro, Bergamonti, Bianco, Gallo Elisabetta, Diaz Laura e Bottonelli, hanno presentato il seguente articolo 21-bis.

« A tutti i pensionati verrà corrisposta la tredicesima mensilità di pensione ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Non è il caso di insistere nell'illustrazione, perché credo che l'emendamento si illustri da sé. Il criterio della tredicesima mensilità è ormai acquisito per tutti i lavoratori e noi riteniamo che questo principio debba essere applicato anche nei confronti dei pensionati.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. Devo confermare quello che ho detto già nella discussione generale e cioè che l'istituto della 13^a mensilità non esiste neppure a favore dei lavoratori privati che abbiano cessato per ragioni di invalidità, vecchiaia o per altro motivo dalla possibilità di prestare lavoro e che non potrebbe il bilancio dello Stato affrontare anche questa ulteriore spesa dell'erogazione della 13^a mensilità, la quale comporterebbe un inevitabile dispendio annuo di almeno sei miliardi.

Per queste ragioni la Commissione esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Condivido le ragioni dell'onorevole Relatore sia per quanto riguarda la questione di principio della 13^a mensilità, sia per il fatto che con l'aumento del 20 per cento, a *forfait*, della base pensionabile si è tenuto conto anche dell'incidenza della tredicesima mensilità, per cui senza compromettere la questione di principio, una concessione su questo terreno è stata fatta.

È poi esatto quanto osserva l'onorevole Relatore che si tratterebbe di un maggior onere di sei miliardi, per cui non esiste copertura ai sensi costituzionali.

Devo quindi pregare la Camera di non accogliere l'emendamento.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Sono costretto ad insistere sopra la richiesta da noi avanzata affinché si riconosca ai pensionati il diritto alla 13^a mensilità. Questo per ovvie considerazioni che sono state già esposte all'Assemblea e che ritengo possano essere condivise

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

da numerosi colleghi. Il concetto principale è questo: non possiamo considerare la 13^a mensilità come una gratificazione che viene concessa dallo Stato ai suoi impiegati indipendentemente da quelle che possono essere le loro necessità più immediate. La 13^a mensilità viene concessa proprio per poter far fronte a quelle esigenze elementari alle quali gli impiegati non possono sopperire con i proventi delle altre dodici mensilità. È uno stipendio vero e proprio che si concede agli impiegati in servizio e che non deve essere negato agli impiegati fuori servizio. Il Governo, di fronte a questa nostra richiesta, assume l'atteggiamento che ha assunto in occasione di altre nostre richieste: dichiara cioè che i fondi a disposizione di questa legge non permettono la concessione di ulteriori benefici e che quindi non si può addivenire all'invocata concessione della tredicesima.

Orbene, io devo dichiarare, per questo emendamento e anche per tutti gli altri presentati in passato, che per noi è ragione di profondo rammarico (e mi scusi l'onorevole Presidente se quanto dico porta via un minuto di più) il vedere respingere da parte del Governo tutte le proposte da noi avanzate per un miglioramento della situazione economica dei pensionati. Tale atteggiamento del Governo non ci addolorerebbe tanto, se avessimo coscienza di aver avanzato richieste temerarie. Se diamo uno sguardo alle nostre richieste, vediamo che esse rappresentano ciò che è appena sufficiente per dare ai pensionati il modo di poter vivere senza patire la fame.

Che non sia poi rispondente in tutto a verità l'affermazione che l'Erario non può far fronte alle impellenti necessità dei pensionati ne abbiamo la prova se osserviamo il disegno di legge che proprio oggi è stato approvato dalla solita maggioranza in sede di Commissione finanze e tesoro al Senato, disegno di legge che porta notevoli mutamenti all'imposta straordinaria progressiva, mutamenti che fanno indubbiamente perdere all'Erario decine e decine di miliardi a vantaggio dei possessori, per esempio, dei titoli azionari, che sono persone che stanno assai meglio dei pensionati. Noi protestiamo in questa Camera — come lo faremo nel Paese — per il fatto che tutti i nostri emendamenti, senza discriminazione, sono stati respinti da parte del Governo e della maggioranza. E dobbiamo anche manifestare la nostra perplessità sull'utilità di questi dibattiti durante i quali abbiamo visto che,

all'infuori dello spostamento del termine dal 1^o ottobre al 1^o novembre, nessuno emendamento presentato dall'opposizione o da qualsiasi altro settore è stato accolto. Tale sistema di condotta della maggioranza potrebbe indurre il Paese alla convinzione che siano perfettamente inutili i dibattiti che si svolgono alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Porrò, allora, in votazione l'articolo aggiuntivo 21-bis, — non accolto né dal Governo, né dalla Commissione — degli onorevoli Cavallari ed altri.

GULLO. Chiedo la votazione per appello nominale. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di appello nominale sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

CREMASCHI CARLO. Chiedo la votazione a scrutinio segreto per risparmiare tempo. (*Proteste all'estrema sinistra*).

GULLO. Noi protestiamo. È possibile che ogni volta che chiediamo l'appello nominale venga richiesto da quella parte (*Accenna al centro*) lo scrutinio segreto?

PRESIDENTE. Il Regolamento dà diritto alla Camera di scegliere il metodo di votazione (*Commenti*). L'onorevole Cremaschi Carlo fa una formale richiesta di votazione a scrutinio segreto.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Devo dichiarare questo: che la richiesta di votazione a scrutinio segreto avrebbe trovato una giustificazione — di fronte alla quale non ci saremmo ribellati — se nel corso della discussione avessimo abusato del diritto di chiedere la votazione per appello nominale.

Tale abuso da parte nostra non vi è stato, non solo, ma abbiamo tenuto sempre in questa discussione un comportamento leale, obiettivo ed onesto.

Pertanto, riteniamo che la ragione della richiesta di votazione a scrutinio segreto non sia quella di guadagnare del tempo, ma di nascondere al corpo elettorale il vero atteggiamento della maggioranza.

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO. Respingo nel modo più assoluto le ultime considerazioni dell'onorevole Cavallari, poiché è molto chiaro come noi voteremo. E se egli proprio non ha capito il latino, glielo dico in italiano: noi voteremo contro anche a scrutinio segreto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Noi chiediamo la votazione a scrutinio segreto al solo fine di guadagnare tempo.

EMANUELLI. E voi credete che non vi abbiamo conosciuti?

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di scrutinio segreto è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cavallari ed altri, testé letto.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonijno — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Barattolo — Baresi — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Benvenuti — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bonfede Margherita — Borellini Gina — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Buloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Cappi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalloffi — Cecconi — Ceravoio — Chatman — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corona Giacomo — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Oirido — Cucchi — Curtitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Dominedò — Donati.

Ermìni.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germam — Geuna — Giacchèro — Giammarco — Giolitti — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Greco Paolo — Guariento — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gaetano.

La Malfa — Latanza — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longhena — Longoni — Lucifredi.

Magnani — Manuel-Gismondi — Martinnelli — Martini Fanoli Gina — Marzarotto — Mastino dei Rio — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Micheli — Michelinì — Migliori — Momoli — Montecrisi — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murgia.

Natta — Notarianni.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Petrilli — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Ponti — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Riva — Rivera — Roberti — Roselli — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Saccanti — Sacchetti — Sallis — Salizzone — Salvatore — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo.

Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Truzzi Ferdinando.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Alliata.

Bettinotti — Biagioni — Borsellino.

Carratelli.

Di Leo — Di Vittorio.

Ferrandi — Ferraris.

Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Lazzati.

Mancini — Molinaroli — Mondolfo —

Mussini.

Nitti.

Petrucci — Pignatelli.

Rocchetti.

Scoca — Simonini — Spataro.

Troisi.

Viale — Vigo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero legale per deliberare. Sospendo pertanto la seduta e la rinvio di un'ora.

(La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione segreta dell'articolo 21-bis.

Domando ai presentatori della proposta di votazione per appello nominale e della proposta di votazione a scrutinio segreto se insistono nella loro richiesta.

GULLO. Noi non insistiamo sulla richiesta di appello nominale.

CREMASCHI CARLO. Noi non insistiamo sulla proposta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 21-bis proposto dall'onorevole Cavallari ed altri:

« A tutti i pensionati verrà corrisposta la tredicesima mensilità di pensione ».

(Non è approvato).

Prima di procedere oltre, vorrei domandare all'onorevole Cavallari se ha avuto, nel frattempo, contatti con l'onorevole Petrilli in merito alle spiegazioni che egli desiderava circa l'articolo 14, che era rimasto in sospeso.

CAVALLARI. Signor Presidente, io sono disposto a ritirare il mio emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 14 qualora abbia una chiara spiegazione dall'onorevole Petrilli che possa, in certo senso, fornire un'interpretazione autentica della norma della quale ho lamentato il senso piuttosto oscuro.

La spiegazione che vorrei avere dall'onorevole Petrilli, nella sua qualità di Presidente della Commissione, è questa: se il secondo comma dell'articolo 14 sta a significare che viene riconosciuto il diritto di percepire una pensione di importo corrispondente a quella liquidata per gli impiegati di grado nono, a quei maestri che abbiano cessato il servizio

prima del 1942 e che hanno prestato tanti anni di attività quanti oggi la legge ne richiede per accedere al predetto grado nono.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, Relatore. La questione sorge esclusivamente per coloro i quali erano in servizio prima del 1942, perché dal 1942 in poi c'è stato un inquadramento per gli insegnanti elementari simile a quello degli impiegati dello Stato. Invece, prima del 1942 non c'era l'inquadramento gerarchico per gli insegnanti elementari e si corrispondeva lo stipendio unicamente in relazione al numero degli anni di servizio prestati.

Ora, per questa categoria di maestri che sono stati in servizio fino al 1942, la riliquidazione non si potrebbe fare, perché non vi sarebbe possibilità di confronto fra un grado, che allora era inesistente, e il grado attuale in cui si troverebbero se continuassero a stare in servizio. Ed allora poiché manca uno dei termini del confronto, dato che fino al 1942 i maestri elementari non erano inquadrati nei gradi gerarchici, si prende in considerazione non il grado — che non c'è — ma il numero degli anni di servizio che essi avevano prestato, ponendolo in relazione col numero degli anni di servizio che oggi occorrono per raggiungere il IX grado.

Siccome oggi per raggiungere il IX grado bastano 18 anni di servizio, a quegli insegnanti elementari che fino al 1942 non erano inquadrati gerarchicamente, si attribuirà la pensione del IX grado se in quel momento — all'atto della cessazione dal servizio — avevano raggiunto i 18 anni.

Mi pare che questa sia la risposta che chiedeva l'onorevole Cavallari e che credo debba tranquillizzarlo, assicurandolo, appunto, che si terrà conto non del grado effettivamente raggiunto — perché il grado non poterono raggiungerlo — ma si terrà conto dell'anzianità di servizio in relazione a quel numero di anni di servizio che oggi occorrono per raggiungere il grado IX.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Le spiegazioni dell'onorevole Petrilli mi soddisfano.

Mi corre l'obbligo, però, di aggiungere che desidererei, per maggiore tranquillità, sentire in proposito anche il parere del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Governo non può che associarsi a quanto ha detto l'onorevole Relatore, in modo così esauriente e completo.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione, onorevole Cavallari, ella ritira il suo emendamento?

CAVALLARI. Udite queste dichiarazioni, ritiro il mio emendamento all'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 14, di cui do nuovamente lettura:

« Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

« La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnamenti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.

« Per tutti gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge.

« Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue un articolo 22-bis, presentato dagli onorevoli Bima, Cagnasso, Raimondi, Armosino, Biasutti, Stella, Marconi, Fusi, Helfer e Ferreri del seguente tenore:

« Ai fini previsti dall'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il ricongiungimento dei servizi per gli impiegati e salariati passati dal servizio delle provincie, dei comuni e degli altri enti o corpi morali riconosciuti con iscriz-

zione agli istituti di previdenza, a quello dello Stato e viceversa, è ammesso anche quando il passaggio avvenga per volontà dell'interessato ».

L'onorevole Bima ha facoltà di illustrarlo.

BIMA. Onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo da me proposto è in armonia con le disposizioni che già sono attualmente in vigore ed anzi le integra. Infatti se l'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni - regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 - limitò la possibilità del ricongiungimento dei servizi prestati presso amministrazioni non statali per quei funzionari statali che sono passati alle dipendenze dello Stato *ope legis* ed escluse invece la possibilità di tale ricongiungimento per coloro che volontariamente sono passati da un impiego non statale a quello statale, tale norma restrittiva è già stata in parte corretta da altre restrizioni che consentono di ricongiungere servizi pre-governativi a quelli statali.

Resta però pur sempre escluso dal godimento di tale beneficio un esiguo numero di impiegati statali che hanno prestato servizio presso enti locali prima del loro volontario passaggio alle dipendenze degli enti statali e che di tali contributi non possono beneficiare secondo la finalità per cui essi furono versati, cioè ai fini del trattamento di quiescenza.

L'emendamento da me proposto mira a sanare tale impedimento, consentendo a tali impiegati di poter beneficiare dei contributi da loro effettivamente versati alle casse previdenziali, e per di più sana tale impedimento senza oneri per lo Stato, si può dire, perchè lo Stato non fa altro che rendere pensionabili i versamenti effettuati a tale scopo, salvo lievissime integrazioni, impedendo d'altra parte che essi costituiscano, se così si può dire, un illecito arricchimento a favore delle casse degli istituti di previdenza, in quanto, con le norme dell'articolo 48 citato, questi impiegati vengono a perdere il beneficio di utilizzare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, contributi trattenuti in dipendenza del servizio prestato presso enti locali.

Eliminare quindi gli ostacoli che si frappongono al godimento di un beneficio quale corrispettivo di un versamento effettivamente fatto e d'altra parte estendere ad un esiguo numero di impiegati una possibilità già riconosciuta ad altre categorie per legge: ecco il fine di questo emenda-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

mento che mi permetto di sottoporre alla approvazione del Governo e della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

PETRILLI, *Relatore*. Signor Presidente, dovrei, anzi devo ripetere qui l'eccezione di carattere pregiudiziale che ho sollevato già in analogo occasione: il disegno di legge che noi stiamo approvando tende unicamente a migliorare il trattamento economico dei pensionati; la proposta di emendamento dell'onorevole Bima e di altri colleghi tende invece a modificare lo stato giuridico dei pensionati, in quanto ha per scopo di far acquistare il diritto a pensione in alcuni casi in cui oggi il diritto a pensione non c'è.

Subordinatamente osservo che gli impiegati dello Stato, i quali volontariamente cessano dal servizio — che si dimettono, in altri termini, dall'impiego statale — perdono il diritto a pensione. Questo è un principio fondamentale che vige oggi nell'ordinamento delle pensioni. Se un impiegato si dimette dall'impiego statale e poi assume servizio presso un comune, per esempio, o viceversa, se, dopo aver prestato un certo numero di anni di servizio presso un comune o una provincia, si dimette da quell'impiego e assume invece servizio presso lo Stato, è chiaro che, essendo dimissionario, nella prima ipotesi, presso lo Stato, nella seconda presso il comune o la provincia, ecc., egli perda il diritto alla pensione da parte dello Stato nel primo caso, del comune e della provincia nel secondo.

Vi è un'eccezione a questo principio, ed è quando il ricongiungimento dei servizi prestati presso lo Stato od altri enti pubblici a carattere territoriale — comuni o provincie — avviene in quanto il passaggio sia imposto da una legge. Quindi, se alcuno è impiegato dello Stato e per una disposizione di legge passa al servizio del comune o della provincia, o viceversa, è giustificato il ricongiungimento dei servizi ai fini della liquidazione della pensione, perché non vi è stata una dimissione volontaria dall'impiego statale o dall'impiego presso l'ente autarchico territoriale, ma vi è stata una legge che ha imposto questo trasferimento: allora l'un servizio si ricongiunge all'altro, ai fini di una sola liquidazione, che tenga conto dell'uno o dell'altro periodo di servizio, si intende con l'effetto, poi, di far liquidare una sola pensione, ma ad oneri ripartiti, perché ognuno degli enti, presso i quali l'impiegato ha prestato la sua opera, sopporterà la pensione per il costo di sua spettanza.

Qui, invece, l'onorevole Bima e gli altri firmatari dell'emendamento vorrebbero rendere generale questo obbligo del ricongiungimento, e quindi vorrebbero violare in pieno il principio che le dimissioni volontarie dall'impiego dello Stato, del comune o della provincia, comportino la perdita del diritto a pensione. Conseguenza molto grave nell'ordinamento giuridico delle pensioni.

Ma faccio poi osservare che non è affatto esatto che vi sia un illecito arricchimento, come dichiarava il collega Bima, da parte, per esempio, degli Istituti di previdenza, i quali hanno riscosso i contributi per il periodo di tempo in cui l'impiegato è stato alle dipendenze del comune, della provincia o dell'ente locale.

Vi sono, come sapete, gli Istituti della previdenza, già amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ed ora direttamente dalla speciale Direzione generale del tesoro, i quali introitano i contributi di questi impiegati comunali. Ma bisogna ricordare che questi Istituti funzionano in base ad un principio di carattere assicurativo, in base ai capitali accumulati, in base a calcoli attuariali delle riserve matematiche.

Ora, nel piano che questi Istituti di previdenza fanno per l'attribuzione della pensione, tengono conto anche di quei contributi che vanno a fondo perduto nelle casse degli Istituti di previdenza; e questi contributi vanno, per quel principio di mutualità che è alla base degli Istituti di previdenza, a favore degli iscritti i quali continuano ad essere tali nell'Istituto fino a che è maturato il diritto alla pensione. Non vi è alcun illecito arricchimento da parte dell'ente pubblico, quale è l'Istituto di previdenza amministrato dal Tesoro.

Quanto allo Stato possiamo dire che esso faccia un illecito arricchimento? È vero che le pensioni agli statali non funzionano sulla base del principio mutualistico, ma lo Stato, nel corrispondere il trattamento di pensione, va ben oltre quello che può essere dato dagli impiegati sotto forma di contributo.

Allora, a prescindere da questa questione dell'illecito arricchimento, che non ha alcun fondamento, tutto si risolve in questo: se è opportuno e se è lecito violare oggi, in pieno, attraverso un emendamento ad un disegno di legge che ha unicamente per scopo di migliorare un trattamento economico ai pensionati dello Stato, il principio che l'impiegato volontariamente dimissionario non può aver diritto al trattamento di pensione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Bima ed altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario per il tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bima, ella mantiene il suo emendamento dopo le dichiarazioni del Relatore e del Governo?

BIMA. Dato che questo emendamento risponde ad esigenze di giustizia, sono disposto a ritirarlo se il Governo mi dà l'assicurazione che, in caso di revisione dello stato giuridico delle pensioni, terrà conto di questo particolare caso.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un problema che sarà certamente esaminato e risolto in altra sede. Secondo quanto ha detto l'onorevole Relatore qui si tratta unicamente di migliorare il trattamento economico ai pensionati dello Stato. Il problema sollevato è molto complesso e deve essere, indubbiamente, ristudiato e riveduto.

PRESIDENTE. Onorevole Bima, ella ritira il suo emendamento?

BIMA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo si richiama un emendamento degli onorevoli Costa e Dugoni, così formulato:

« Al primo comma aggiungere: e da altri proventi conseguenti a modificazioni da apportarsi alla legge sulle tasse di registro e alle relative tabelle allegate A e B ».

Ora, indipendentemente dal fatto che nessuno dei due proponenti è presente, è evidente che questo emendamento deve ritenersi assorbito da precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge.

« La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1948 ».

PRESIDENTE. Le parole: « 1° ottobre 1948 » si intendono sostituite dalle altre: « 1° novembre 1948 ». Deve ritenersi pertanto assorbito l'emendamento presentato in tal senso dagli onorevoli De Martino Alberto, Chatrian, Carignani, Leone, Troisi, Corsanego, Rescigno, Mazza, Vocino, Bima, Angelucci Nicola, per il fatto che la data è cambiata.

Pongo in votazione l'articolo 24 così modificato.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi. Il primo è quello degli onorevoli Caroniti, De Martino Alberto, Cappugi, Colasanto, Titomanlio Vittoria, Troisi, Colitto, Giuntoli Grazia, Pignatelli, Cimenti, Lombardi Riccardo, Ducci, Matteucci. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il personale civile e militare dello Stato all'atto che va in quiescenza ha il diritto di avere consegnato il libretto di pensione alligato alla comunicazione di messa in quiescenza.

« Sino a quando l'Amministrazione da cui l'interessato dipende non si trova in grado di consegnare il libretto di pensione, deve corrispondere al pensionato lo stipendio pari all'ultimo riscosso comprensivo di tutti gli accessori.

« La vedova ed i minori, compresi i maggiorenni inabili a lavoro proficuo, hanno diritto di riscuotere l'intero stipendio del defunto sino a quando l'Amministrazione interessata non consegnerà agli aventi diritto il libretto di pensione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caroniti ha facoltà d'illustrarlo.

CARONITI. L'articolo aggiuntivo da me presentato si propone soprattutto un fine altamente umanitario. Chi di voi, onorevoli colleghi, non si è interessato di qualche caso? Spesso un povero pensionato, quasi sempre di salute cagionevole, alle volte paralitico, e quindi privo di qualsiasi assistenza, si trascina per anni dietro le sue pratiche personali, il cui espletamento gli permetterà di ottenere il libretto della pensione, quel libretto che, a giusta ragione,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

dopo un'intensa vita di lavoro piena di sacrifici di ogni genere, deve assicurargli un po' di serenità, un po' di pace e — perché non dirlo? — un po' di benessere.

E invece eccolo dietro a correre, lui che non può spesso neanche camminare, di ufficio in ufficio (*Interruzioni*) e trovarsi sempre dinanzi a chi, noncurante del proprio domani, dimentico che anche lui, se avrà la fortuna di vivere a lungo, si troverà nelle stesse condizioni, risponde con poco garbo e quasi sempre con niente affatto educazione e senza comprensione: « Non è pronto il suo libretto di pensione. Ritorni da qui a 15 giorni, da qui ad un mese ».

E dopo trascorsi 15 giorni, un mese, due mesi e spesso anche anni, il mendico pensionato si sente ripetere: « Oggi non è pronto, ritorni domani ». E ciò fino a quando, stanco ed avvilito, e pieno di acciacchi, viene chiamato a sé dal buon Dio, mentre il libretto di pensione deve essere ancora preparato. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, forse ci sarà qualcuno che obietterà: ma lo Stato, se è servito male dai suoi dipendenti addetti alla liquidazione delle pensioni, può correre l'alea di pagare gli stipendi con gli accessori ai suoi dipendenti anche per molti mesi dopo la messa in quiescenza del pensionato?

Ma vi sembra più umano che un povero pensionato non possa avere subito il libretto di pensione perché gli impiegati non sono diligenti nel prepararlo? Se tali impiegati non riescono, per il loro sparuto numero e per la mancanza di tempo, a preparare regolarmente i libretti di pensione, si potrà migliorare anche temporaneamente l'organico di essi fino a raggiungere l'equilibrio necessario ad ottenere la regolarità del servizio. Se invece gli impiegati fossero in numero sufficiente al fabbisogno, e non facessero interamente il loro dovere, chi può impedire allo Stato di rivalersi su di essi, proprio su questi incauti dipendenti che per la loro negligenza diventerebbero causa delle maggiori spese che lo Stato dovrebbe sopportare? Basterà un po' di buona volontà da parte degli addetti alla compilazione delle apposite tabelle aggiornandole, e, forse, con qualche effettiva (dico effettiva) ora di straordinario, in poco tempo si potranno eliminare tutte le difficoltà frapposte dalla burocrazia e che forse essa non gradisce spianare.

Del resto, vi sono Nazioni ove già da tempo si fa quanto io col mio emendamento propongo, e vi sono Amministrazioni che, mercé la buona volontà dei loro dipendenti,

si avvicinano al giorno in cui il povero pensionato potrà ricevere e il libretto all'atto in cui è posto in quiescenza. Cito, ad onor del vero, l'Amministrazione ferroviaria, alla quale mi onoro di appartenere, il cui capo della ragioneria, l'ottimo e valorosissimo ingegner Calliento, l'altro giorno mi ha confermato che gli assegni immediatamente corrisposti ai pensionati delle ferrovie raggiungono quasi per intero la pensione, poiché si differisce in linea di massima solo di poche decine di lire dalla liquidazione della pensione.

Sono dolente di non poter dire altrettanto di altre Amministrazioni, per esempio dell'Amministrazione militare. Cito un caso che forse rappresenta la generalità: il brigadiere dei carabinieri in congedo Vitanza Gioacchino... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Caroniti, nell'interesse stesso della causa che ella perora, cerchi di essere breve!

CARONITI. Sto per concludere. Costui, il 12 luglio 1947 fu collocato a riposo dopo anni 28 di servizio, cioè col limite massimo previsto per il suo grado. I documenti furono spediti al competente Ministero difesa fin dal 22 giugno 1947 per tramite del comando legione carabinieri. A tutt'oggi egli vive nella più squallida miseria perché gli danno soltanto un piccolo assegno!

Che dire poi del famoso suicidio del povero maresciallo Iannilli? (*Commenti*).

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è suicidato il giorno dopo che era stato collocato in pensione.

CARONITI. Onorevoli colleghi, per queste ragioni io vi prego di approvare in pieno l'articolo da me proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. Il problema che ha sollevato l'onorevole Caroniti, con l'emendamento sottoscritto da lui e da altri colleghi, effettivamente è un problema che esige un esame attento, una profonda meditazione e degli energici provvedimenti, perché è risaputo che la liquidazione delle pensioni civili e militari, ordinarie o straordinarie o privilegiate, ecc., non va molto più agevolmente di quel che non vada la liquidazione delle pensioni di guerra, che è tutto dire! Occorrono assolutamente dei provvedimenti!

La legge, è vero, stabilisce che, con la cessazione dal servizio, il competente ufficio dell'Amministrazione a cui l'impiegato apparteneva deve liquidare la pensione. Però

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

sappiamo pure che passano degli anni e la liquidazione non avviene!

Un decreto del 1933, il decreto-legge n. 703, prevede la possibilità che l'Amministrazione, quando vi fossero delle difficoltà per la pronta liquidazione definitiva della pensione, procedesse alla liquidazione della pensione provvisoria. E questo rimedio effettivamente è messo in opera da molte Amministrazioni; però non è cogente, non è obbligatorio, perché la legge non impone la liquidazione della pensione provvisoria, ma dà all'Amministrazione la facoltà di liquidarla.

Ora, io non posso certamente aderire alla proposta del collega Caroniti e degli altri sottoscrittori del suo ordine del giorno per una serie di ragioni che a me sembrano così evidenti, di logica, di diritto, starei per dire, anche di buon senso, che mi pare non abbiano bisogno di illustrazione. Non mi attardo addirittura a dimostrare la incongruenza dell'ultimo comma in cui si parla della « vedova ed i minori, compresi i maggiorenni inabili al lavoro proficuo ».

Devo però osservare che questo inciso dei figli maggiorenni inabili al lavoro trova già un motivo di preclusione nel rigetto di precedenti emendamenti analoghi. Dunque, in ogni caso, ripeto, questa proposta di emendamento va assolutamente respinta.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Relatore, se l'interrompo. In questo momento sarebbe opportuno discutere anche dell'emendamento degli onorevoli Franceschini, Capugli e Bertola, che riguarda il medesimo argomento. Ne do lettura:

« Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di acconto pari agli otto decimi della pensione presumibile, ferma restando, in ogni caso, la riserva del conguaglio ».

Questo introdurrebbe il concetto della obbligatorietà della liquidazione provvisoria.

PETRILLI, *Relatore*. Osservo, onorevoli colleghi, che questa proposta non migliora la sorte degli impiegati che cessano dal servizio, perché quando si dice che bisogna corrispondere un trattamento di acconto pari agli otto decimi della pensione presumibile, in sostanza si finisce per dar meno della pensione provvisoria, perché la pensione provvisoria è

basata sul principio che l'Amministrazione liquida la pensione al 100 per cento — e non gli otto decimi — sulla base di tutti gli elementi oggettivi in suo possesso, salva la definitività della liquidazione quando siano da acquisire altri elementi che sul momento non risultano all'Amministrazione e che bisognerà ricercare presso altri uffici, presso altre Amministrazioni. Sicché, dando gli otto decimi della pensione presumibile, non si darebbe certo molto di più, anzi si darebbe, io credo, quasi sempre meno di quello che si può dare con la pensione provvisoria.

GULLO. C'è il concetto dell'obbligatorietà.

PETRILLI, *Relatore*. Però, qualche cosa di meno di quello che si prende oggi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Io credo che i presentatori non avrebbero nessuna difficoltà a usare l'espressione: « pari all'importo della pensione presumibile ».

PETRILLI, *Relatore*. Signor Presidente, io ritengo che, sia la norma del decreto del 1933, sia questa, non risolvano la situazione. Non basta semplicemente dettare delle norme, ma bisogna mettere anche l'Amministrazione nella possibilità, nella condizione di osservare queste norme, di dover osservare queste norme.

CAVALLARI. Questo è compito del Governo.

PETRILLI, *Relatore*. Sono convinto che questa questione della liquidazione delle pensioni va studiata, va approfondita e va risolta sul piano tecnico in modo adeguato.

Io chiedo al Governo un formale impegno verso la Camera a studiare sollecitamente questo problema e a presentarci un disegno di legge che possa eliminare gli inconvenienti oggi lamentati.

LEONE-MARCHESANO. E così mentre il medico studia, il pensionato muore! (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo.

FRANCESCHINI. Onorevoli colleghi. Non occorre che io documenti a colleghi esperti quanto e più di me, il fatto che per molti, per troppi funzionari o salariati dello Stato la corresponsione della pensione è soggetta a dolorosi ritardi che si misurano purtroppo non a quindicine di giorni, ma a mesi, a molti mesi e ad anni. Così si determinano penose, avviliti e talvolta tragiche situazioni economiche familiari: il bisogno batte alle porte del pensionato, quando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

egli, percepito l'ultimo stipendio normale, non può chiudersi in un letargo paziente attendendo chissà quanto la corresponsione dei propri diritti. Ora noi ci siamo preoccupati di aumentare la misura delle pensioni, ed è stata giustizia; ma è altresì giusto che ci preoccupiamo anche del tempo materiale, in cui questa giustizia è resa al pensionato.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, le ragioni credo che siano presenti alla Camera anche per quanto ha detto l'onorevole Caroniti. L'essenziale sarebbe che ella vedesse di formulare la dizione definitiva del suo emendamento; in rapporto a quanto il Relatore ha testè osservato.

FRANCESCHINI. Onorevole Presidente, mi consenta qualche periodo, affinché io termini la perorazione di cosa che sta a cuore di tutti noi deputati, e da tanto tempo!

Noi dobbiamo porre fine alla vergognosa prassi della moratoria di liquidazione. Questa prassi è diventata un male cronico che va coraggiosamente affrontato contro ogni fatalismo, contro ogni acquiescenza.

Lo Stato suppone evidentemente che i propri impiegati realizzino forti economie durante gli anni del lavoro, per poter poi affrontare con i capitali accumulati le lunghe tappe, le lunghe soste della moratoria; ma ciò non è morale da parte dello Stato, perchè non è vero che sia così. Noi ci siamo purtroppo abituati ad una mentalità di indifferenza verso il bisogno altrui, anche quando questo bisogno è dipendente da trascuratezza di uomini che a buon conto questo bisogno non sentono. Siamo deplorabilmente avvezzi, onorevoli colleghi, a vedere migliaia di aventi diritto alla pensione aspettare mesi ed anni; siamo avvezzi a sopportare con la pazienza rassegnata dell'asino, che la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Ragioneria generale, le Ragionerie centrali, olimpicamente indifferenti ad ogni sollecitazione, ritardino i loro provvedimenti; e quasi quasi siamo abituati a chiedere per elemosina ai funzionari dello Stato quello che è diritto sacrosanto.

Ora, onorevoli colleghi, questo è fondamentalmente ingiusto! Quando non paga il privato, tutti i fulmini della legge lo colpiscono; e quando non paga lo Stato, si dice: necessità superiori; pagherà quando Dio vorrà!

Ma intanto i cittadini soffrono! (*Applausi*).

Il cittadino soffre, ed è umiliato ingiustamente, e gli si manca di rispetto: ciò che è antidemocratico!

Ecco perchè, di fronte a questa legge, che viene incontro ad una necessità concitata o trascurata finora, noi sentiamo l'obbligo morale di perfezionarla e renderla la più equa possibile.

Ecco perchè sentiamo di colmare una lacuna dolorosa proponendo che mai più il lavoratore dello Stato sia esposto alle stolide moratorie di pagamento che sono oggi una prassi tanto abituale quanto deprecabile. Ciò che non siamo disposti a tollerare in un'industria, non dobbiamo permetterlo allo Stato, che siamo noi stessi, onorevoli colleghi. Al pensionato si deve rispetto e sollecitudine; e lo Stato deve dare, ad ogni costo, l'esempio di una correttezza, che è appunto dovere di rispetto e di comprensione, e debito di civiltà.

Pertanto, prego l'onorevole Relatore, l'onorevole Ministro e i colleghi di voler accogliere questo articolo aggiuntivo nella forma in cui esso è stato redatto. È una forma precauzionale, in quanto, essendo fermo il diritto di conguaglio, evidentemente vi è la possibilità che lo Stato si rivalga con piena abbondanza sopra un'eventuale eccesso di percepimenti. Mentre, facendo nel modo suggerito dall'onorevole Relatore, si andrebbe forse al rischio che lo Stato abbia poi difficoltà a introitare ciò che sarebbe stato ingiustamente esborsato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario per il tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rende — e si è già reso — conto delle atrocità di certe attese, tanto che da tempo ha fatto iniziare studi intesi ad evitare questa moratoria. L'azienda statale è la più grande; perciò è anche umano che le pensioni debbano subire un certo ritardo. Questi studi sono in corso da qualche mese.

Comunque, accettando l'ordine del giorno Caroniti, si andrebbe contro un principio: che cioè lo stipendio è il corrispettivo di una effettiva prestazione di servizio.

D'altra parte, si cadrebbe in un circolo vizioso, perchè non si potrebbe mettere in pensione un impiegato se prima non sia stata liquidata la stessa pensione.

Le Amministrazioni, d'altro canto, hanno già la possibilità di dare degli acconti.

Quanto all'ordine del giorno degli onorevoli Cappugi e Franceschini, se si potesse stabilire *a priori* l'entità presumibile della pensione, tanto varrebbe dare addirittura la pensione. Quindi, stabilire gli 8/10 di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

qualche cosa che non si può accertare subito, mi sembra illogico. Il Governo non può accettare, pertanto, l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Caroniti, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CARONITI. Lo mantengo. Qualora non fosse approvato, vorrei fare un'osservazione circa l'emendamento dell'onorevole Franceschini.

PRESIDENTE. Farà una dichiarazione di voto.

Ritengo sia opportuno porre in votazione i primi due commi dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caroniti, di cui do nuovamente lettura:

« Il personale civile e militare dello Stato all'atto che va in quiescenza ha il diritto di avere consegnato il libretto di pensione alligato alla comunicazione di messa in quiescenza.

« Sino a quando l'Amministrazione da cui l'interessato dipende non si trova in grado di consegnare il libretto di pensione, deve corrispondere al pensionato lo stipendio pari all'ultimo riscosso comprensivo di tutti gli accessori ».

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il Gruppo comunista voterà favorevolmente all'articolo proposto, per una ragione semplicissima, che esula da tutte le considerazioni, così eloquentemente messe in luce dai colleghi: in sostanza, noi siamo chiamati a votare sopra un emendamento, il quale propone che venga reso obbligatorio quello che per il dettato della legge del 1933 era facoltativo.

PETRILLI, Relatore. È il contrario: la pensione provvisoria è fatta con riserva di conguaglio; secondo questi due commi, si continua a pagare lo stipendio al pensionato, senza il conguaglio.

CAVALLARI. Ad ogni modo, il Gruppo comunista voterebbe favorevolmente all'articolo, anche qualora i presentatori lo emendassero in considerazione delle osservazioni fatte dal Relatore.

L'altra ragione, per cui voteremo favorevolmente, è che siamo molto scettici sui risultati cui possono pervenire le Commissioni di studio del genere di quelle cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario. Il Ministro dell'interno dichiarava, un anno fa, che una Commissione stava studiando l'aggiornamento e le modifiche del Regolamento di pubblica sicurezza. Trascorso un anno, il

Ministro è venuto a dire che, siccome i risultati cui la Commissione era pervenuta non erano consoni alle vedute sue, il lavoro della Commissione doveva considerarsi completamente annullato.

Di fronte a questo pericolo, noi dichiariamo di votare favorevolmente all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Caroniti, testè letti.

(Non sono approvati).

Passiamo ora alla votazione del terzo comma:

« La vedova ed i minori, compresi i maggiorenni inabili al lavoro proficuo, hanno diritto di riscuotere l'intero stipendio del defunto sino a quando l'Amministrazione interessata non consegnerà agli aventi diritto il libretto di pensione ».

PETRILLI, Relatore. Pongo l'eccezione di preclusione per questo comma, per effetto di precedenti votazioni.

PRESIDENTE. È esatto, onorevole Relatore. Quindi non si fa luogo a votazione.

Porro in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini.

PETRILLI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, Relatore. L'onorevole Franceschini mi dice che vorrebbe modificare il suo articolo — ed in tale caso la Commissione sarebbe favorevole — in questi termini:

« Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposta al pensionato, senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, una pensione provvisoria, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio ».

Quindi si renderebbe in sostanza obbligatorio l'istituto della pensione provvisoria che è nel decreto n. 703 del 1933.

PRESIDENTE. Sarebbe, dunque, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione.

PETRILLI, Relatore. Io desidero, anzi, affermare, che il Relatore prima di tutto, si è reso conto, con le parole che ha già pronunciato a nome suo e di tutta la Commissione, della importanza, della gravità e della urgenza di questo problema. Però, non ho trovato in nessuno degli emendamenti proposti quello che potesse sufficientemente soddisfare gli interessi dei pensionati,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

contemperandoli con l'interesse della pubblica Amministrazione, perché anche in questo dell'onorevole Franceschini, allorché si diceva: « un trattamento di acconto pari a otto decimi della pensione presumibile », si rimaneva nel vago, non essendo possibile specificare la pensione presumibile. Non accettavo questo emendamento per la insufficienza che esso manifestamente aveva a soddisfare gli interessi dei pensionati, unicamente per questo. Ed io desideravo provocare dal Governo un impegno preciso e inderogabile di presentarci nel più breve termine un disegno di legge che disciplinasse in modo logico, in modo tecnico ed efficiente questa materia. Poiché, invece, si insiste per avere ad ogni costo una qualsiasi norma legislativa in questo momento, io dico che posso essere favorevole all'emendamento Franceschini, purché si limiti, come del resto l'onorevole Franceschini assicura, a rendere cogente l'istituto della pensione provvisoria già previsto da una legge dello Stato.

Se però la Camera preferisce, invece, di chiedere, con un ordine del giorno approvato da tutta l'Assemblea, l'impegno per la presentazione di un disegno di legge, non ha che a dirlo con il suo voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschini ha facoltà di esprimere il suo pensiero.

FRANCESCHINI. Accolgo quanto ha detto l'onorevole Relatore; soltanto faccio osservare che potrebbe applicarsi la dizione anche di « acconto ». Desidererei che si parlasse, cioè, di liquidazione provvisoria, oppure di un trattamento di acconto adeguato, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio. L'articolo suonerebbe dunque così: « Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio, ecc., un trattamento di acconto adeguato, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio ».

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Adeguato, cosa vuol dire?

FRANCESCHINI. Vuol dire congruo, sufficiente per vivere.

PRESIDENTE. Io non dovrei entrare nel merito, onorevole Franceschini, ma mi permetto osservare che la dizione più opportuna dovrebbe essere: « un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione ».

FRANCESCHINI. Accetto questa formula.

PETRILLI, *Relatore*. Anche la Commissione accetta questa formula.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro di esprimere il parere del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta questa formula.

PRESIDENTE. Allora, la dizione è questa: « un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio ».

Sia la Commissione che il Governo hanno dichiarato di accettare questa formula.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Onorevoli colleghi, in considerazione del parere espresso dall'onorevole Presidente della Commissione e di quello espresso dall'onorevole Franceschini, riterrei che sarebbe opportuno proporre un emendamento all'emendamento. Riconosciamo all'emendamento dell'onorevole Franceschini un encomiabile proposito, ma non possiamo nasconderci che nella sua formulazione è molto vago, e rischia di lasciare le cose come prima. Ci sembra molto vaga, infatti, la formula: « adeguato anticipo di pensione, ecc. ».

PRESIDENTE. Verrebbe però tolta la parola « adeguato », dicendosi semplicemente: una liquidazione provvisoria della pensione.

CAVALLARI. Comunque, onorevole Presidente, a noi sembra molto generica la dizione, tanto più se si considera che il Presidente della Commissione ha anche dichiarato che non poteva dare parere favorevole alla proposta che stabilisce la misura degli otto decimi dello stipendio presumibile.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavallari, siamo allo stesso punto, perché manca allora il punto di riferimento, che è la pensione.

CAVALLARI. Abbia la bontà, onorevole Presidente, di farmi continuare, perché io possa spiegarmi meglio. Poiché, dicevo, il Relatore della Commissione ha dichiarato di non poter dare parere favorevole a quell'emendamento che tendeva a stabilire l'anticipo nella misura degli otto decimi sulla pensione prevedibile, io propongo un emendamento che stabilisca che verrà corrisposto, a norma di quanto ha proposto l'onorevole Franceschini, un anticipo di pensione nella misura dei sette decimi dell'ultimo stipendio percepito, venendo in tal modo a fissare un termine ben certo, salvo conguaglio.

PRESIDENTE. Ella si riferisce allo stipendio pensionabile?

CAVALLARI. L'aliquota dei sette decimi non ci sembra eccessiva, onorevole Presidente, perché molte volte noi abbiamo già inteso affermare che la legge che discutiamo porta le pensioni ad un livello che si aggira sugli otto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

o nove decimi dell'ultimo stipendio goduto. È per questo che riteniamo equa la proposta percentuale dei sette decimi.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. Io non posso accogliere questo emendamento, perché non ho la possibilità, in questo momento, di stabilire se quella misura di sette decimi dello stipendio possa essere accettata; intanto bisognerebbe sapere se si tratta di stipendio vero e proprio, oppure del trattamento dell'impiegato suscettibile di essere assunto a base della liquidazione della pensione: la parola « stipendio » infatti, ha un significato tecnico diverso dai vari elementi pensionabili della remunerazione.

Io non posso, dunque, accettare e dichiarare se i sette decimi siano pochi, sono molti, oppure siano una misura conveniente; perché mi preoccupa — nel caso che siano molti — che, dovendosi poi fare il conguaglio, si ponga il pensionato in una situazione tutt'altro che gradita, anche perché c'è una disposizione della legge sulla contabilità generale dello Stato che impone il recupero della pensione, degli stipendi, e di tutti gli emolumenti che si corrispondono continuativamente, quando se ne sia anticipato un importo superiore a quello dovuto.

Quindi noi, per amore dei pensionati, potremmo, con quella misura dei sette decimi, metterli in condizione, al momento della liquidazione definitiva, di dover rimborsare ciò che hanno preso in più; e questo io non posso accettare nell'interesse stesso dei pensionati. Può darsi che quei sette decimi siano troppo pochi, ed allora non si vede la ragione per cui noi dovremmo fermarci ai sette decimi.

Invece, la proposta che è stata suggerita dal Presidente dell'Assemblea all'onorevole Franceschini e che l'onorevole Franceschini ha fatto propria, con l'approvazione della Commissione, non vaga nell'incertezza come l'espressione « pensione presumibile », perché la dizione « trattamento di liquidazione provvisoria » già trova un precedente legislativo nel decreto del 1933, precedente che è ben conosciuto attraverso l'interpretazione della norma acquisita al nostro ordinamento giuridico e attraverso la prassi amministrativa.

Questa espressione significa: liquidazione della pensione in base a tutti gli elementi che al momento della cessazione dal servizio sono acquisiti all'Amministrazione da cui dipendeva l'impiegato, attribuzione cioè di una pensione ai dieci decimi sulla base nota all'Am-

ministrazione. È provvisoria solo perché può darsi che attraverso quegli accertamenti, che si devono compiere per ciascun impiegato civile o militare, vi possano essere altri elementi che influiscano su una maggiore liquidazione e che perciò debbano attendere questa nuova fase conclusiva.

Quindi mi pare che, sia attraverso l'interpretazione legislativa, sia attraverso la prassi consuetudinaria dell'Amministrazione, sia molto più efficiente la formula dell'onorevole Franceschini, quale è stata proposta dopo la modifica suggerita dall'onorevole Presidente.

Questo, ripeto, dico senza nessuna volontà e senza nessuna intenzione di andare contro questo o quell'emendamento: ben venga un emendamento che perfezioni in modo formale e preciso quella che è l'intenzione comune di tutti i settori di questa Camera.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formula dell'onorevole Franceschini era, effettivamente, illogica ed inapplicabile, perché si trattava di stabilire una percentuale su qualche cosa di non conosciuto.

La proposta dell'onorevole Cavallari, invece, si basa sul concreto: avete un trattamento pensionabile; su quello date i sette decimi.

Devo osservare, tuttavia, che, dando i sette decimi del trattamento pensionabile anche a chi ha pochi anni di pensione si verrebbe a dare a questi di più.

Quindi, se è permesso al Governo di fare una proposta, penso che, se si riducesse dai sette decimi ai sei decimi del trattamento pensionabile, forse il Governo potrebbe accettare la proposta.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. A seguito della proposta dell'onorevole Sottosegretario, io sarei del parere di risolvere la questione in questo modo: accettare l'emendamento Franceschini con l'aggiunta delle parole « purché l'anticipo non sia mai inferiore ai sei decimi dello stipendio ultimo percepito ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non vorrei cedere alla tentazione di esorbitare dalle mie funzioni, ma vorrei chiedere all'onorevole Cavallari: questa formula non potrebbe costituire una tentazione per l'Amministrazione di stare sempre quanto più possibile ai sei decimi dello stipendio?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

CAVALLARI. Comprendo bene il senso delle sue parole; comunque, ci preoccupiamo di lasciare aperta la possibilità, nei casi permessi e consentiti — così come ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario — di aumentare la misura dei sei decimi.

FRANCESCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI. Per parte mia, io, mostrando di fidarmi della misura in cui il Governo avrebbe liquidato l'anticipo o acconto che dir si voglia, non avrei fatto parola; ma, poiché il Governo stesso, per bocca dell'onorevole Sottosegretario, desidera di essere vincolato, dichiaro allora di accedere alla clausola proposta dall'onorevole Cavallari, poiché in tal modo noi verremmo a cautelarci contro eventuali possibilità che la pensione di acconto sia inferiore ai sei decimi dello stipendio ultimo percepito. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, vuole esprimersi su questa definitiva redazione dell'emendamento Cavallari?

PETRILLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, io non vorrei por limiti a quella che può essere la migliore, la più vantaggiosa possibilità di liquidazione per il pensionato: vorrei quindi dire senz'altro che si liquida la pensione provvisoria, il che significa — ripeto — in base all'interpretazione sempre data da quindici anni a questa parte ad una disposizione legislativa in vigore, che si liquida cioè al cento per cento la pensione che spetta all'impiegato in base agli elementi che sono in possesso dell'Amministrazione al momento della cessazione del servizio.

Mi pare che ciò sia più chiaro, più leale, più onesto. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Vuole esprimere il proprio pensiero su questa questione anche l'onorevole rappresentante del Governo?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole Relatore.

DE MARTINO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO ALBERTO. Io ho l'impressione che sia con l'emendamento Franceschini, sia con l'emendamento Cavallari, noi veniamo a complicare le cose, giacché non poniamo un limite, giacché non diciamo, cioè, entro quale termine l'Amministrazione dello Stato debba provvedere alla liquidazione definitiva della pensione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma questa è un'altra cosa!

DE MARTINO ALBERTO. Con la pensione provvisoria, arriveremo al punto che chi va in pensione oggi avrà la pensione fra quindici anni. Pensate invece che, nell'impero austro-ungarico, nel giorno stesso in cui un dipendente statale andava in pensione, riceveva il libretto di pensione.

Perché questo? Ora ve lo spiego. E badate che non è questa esperienza mia, è l'esperienza dell'onorevole De Gasperi, perché è lui che me l'ha detto. (*Interruzioni dei deputati Berti Giuseppe fu Angelo e Bertola — Commenti*).

L'amministrazione austro-ungarica, quando un suo funzionario arrivava al limite minimo per la liquidazione della pensione, segnava in una colonna di un certo registro qual'era la pensione che spettava al funzionario, se fosse stato collocato a riposo in quel momento. Ogni quattro anni poi apportava le variazioni.

Ora, non potremmo fare anche noi lo stesso? (*Commenti*). I fogli matricolari li abbiamo e anche noi potremmo fare qualche cosa di simile al compimento del ventesimo anno di servizio per il dipendente statale ordinario e al compimento del decimo anno di servizio per il ferroviere, giacché i dipendenti delle ferrovie, per particolari motivi, possono anche, quando ricorrano determinate circostanze, andare in pensione dopo soli dieci anni di servizio.

Da queste epoche, dunque, si potrebbe liquidare per ciascuno la pensione che spetta; per modo che un funzionario sa quello che deve avere contemporaneamente al decreto di collocamento a riposo.

Se questo è stato fatto in altri Stati, perché non lo possiamo fare noi? Non vedo una ragione che ci possa precludere di far questo. Basta tenere aggiornati i fogli matricolari dei funzionari anno per anno, oppure ogni tre o quattro anni.

Questo mi pare il modo più semplice per ovviare all'inconveniente.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, anche ammesso che la questione fosse di così facile soluzione come ella dice, io non trovo che vi sia alcuna contraddizione con gli emendamenti proposti; perché oggi, intanto, si vuole stabilire che almeno una liquidazione provvisoria — che attualmente non esiste — sia accordata.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, ella insiste sull'aggiunta proposta?

CAVALLARI. Sì.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell'articolo aggiuntivo nell'ultima formulazione proposta dall'onorevole Franceschini.

Pongo in votazione la prima parte:

« Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato, senza interruzioni di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione ».

(È approvata).

Segue ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cavallari:

« pari ad almeno sei decimi dell'ultimo stipendio pensionabile ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Veniamo ora all'ultima parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Franceschini:

« ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'onorevole Semeraro Gabriele ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'assegno temporaneo di caro-vita ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

« In aggiunta ai contributi, di cui all'articolo 24, lettera c), della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postali telegrafici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

« Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1427, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 70.000.000 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

SEMERARO GABRIELE. L'articolo aggiuntivo presentato a favore dei ricevitori postali e telegrafici trova giustificazione nella doverosa considerazione che in un provvedimento di vastissima portata, com'è quello che stiamo esaminando, e che si estende a tutte le categorie dei dipendenti statali, comprese quelle che solo in parte sono a carico dello Stato (articolo 12) o che diventarono statali appena pochi decenni fa (ferrovieri e maestri elementari dei grandi centri), non si possano escludere proprio i gestori di servizi, che sono stati sempre dello Stato e tali sono in tutti gli Stati civili. Tanto più, poi, quando si tenga presente che il trattamento di quiescenza ad essi fatto, è il più esiguo in confronto delle altre categorie, toccando il massimo di men che 5 mila lire mensili (esattamente 4.980 !).

Non ignoro che qualche organo dipendente dell'onorevole Ministro Pella, ha eccepito — durante la elaborazione del progetto in discussione — che, costituendo i ricevitori postali una categoria *sui generis* non vincolata con lo Stato da un « rapporto d'impiego vero e proprio », il loro miglioramento di quiescenza non dovrebbe trovar sede nel provvedimento in corso. È strano, però, che proprio lo stesso organo nell'articolo 7 del progetto di legge sul trattamento economico dei dipendenti statali (atto 247 della Camera dei deputati) abbia compresi i ricevitori postali tra le categorie dei dipendenti statali alle quali il nuovo trattamento dovrà essere esteso.

Del resto, non è esatto che i ricevitori postali non abbiano con lo Stato « un vero e proprio rapporto d'impiego », come dimostra il fatto che il proprio Codice postale, mentre con l'articolo 290 dichiara che i ricevitori sono, bensì, contabili, ma non impiegati dello Stato, impiega, poi, esattamente 71 articoli proprio per disciplinare tale rapporto, prescrivendo: i requisiti di assunzione, identici a quelli richiesti per gli impiegati di ruolo (articolo 280); la nomina in seguito a concorso (articolo 281); il progresso della carriera col passaggio da una classe all'altra (articolo 287); l'obbligo del giuramento (articolo 291); l'incompatibilità con l'esercizio di altre funzioni (articolo 292); l'obbligo della residenza, la non cedibilità delle retribuzioni; il trattamento disciplinare (articolo 304); ecc. il tutto, come per gli impiegati statali.

Non vi è ragione, quindi, che, in sede di adeguamento del trattamento di quiescenza degli statali, debba essere trascurata la categoria che ha tanti titoli di benemeranza verso il pubblico e verso l'Amministrazione

dello Stato, della cui autorità il ricevitore postale in molti piccoli centri è il solo rappresentante.

D'altra parte, la misura di lire 4 mila mensili, che si propone come aumento per il trattamento di quiescenza per i ricevitori postali — con che il massimo salirebbe a non più di 9 mila lire — importerebbe sì un maggior onere di 82 milioni annui; ma di questi solo 36 milioni e 750 mila lire resterebbero a carico dello Stato, dato che 12 milioni e 250 mila lire sarebbero rappresentati dalla maggiore trattenuta sulla retribuzione dei ricevitori, prevista nel testo dell'emendamento, mentre 33 milioni e 250 mila trovano la contropartita dell'uguale somma devoluta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Ministero delle poste e telecomunicazioni come maggior contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale fatto dagli uffici postali; maggior contributo è stato postulato ed ottenuto proprio dai ricevitori — come deve essere noto agli onorevoli Ministri delle poste e del tesoro — con la specifica condizione di essere devoluto al miglioramento della loro quiescenza.

Non dubito che queste brevi considerazioni varranno a far accettare il proposto emendamento, che colma una evidente lacuna del testo in discussione, soprattutto perché il contributo previsto nella spesa di 82 milioni, lo ripeto, è per il 50 per cento a carico dei ricevitori postali attualmente in servizio. Questa somma di 42 milioni, contrariamente, non si saprebbe a quale articolo di bilancio sarebbe portata in carico.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione su questo articolo aggiuntivo.

PETRILLI, *Relatore*. Non posso essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Semeraro.

Qui non siamo in sede di conferimento di pensioni a coloro che non sono impiegati dello Stato: i ricevitori postali non sono impiegati dello Stato, e non ricevono una pensione dallo Stato. Lo Stato dà soltanto un contributo per mettere in condizioni l'Istituto delle cauzioni e quiescenze per i ricevitori post-telegrafici di corrispondere a questo personale una erogazione mensile: ma non è lo Stato che corrisponde direttamente una pensione ai ricevitori postali.

Noi in questo disegno di legge ci occupiamo di aumenti delle pensioni civili e militari dello Stato. Per i ricevitori postali si tratta invece di far dare dallo Stato un contributo ad un certo Istituto per metterlo

in grado di dare assegni ai ricevitori: è tutta un'altra materia, che è sempre stata trattata con provvedimenti separati.

PRESIDENTE. L'onorevole Semeraro ha presentato un altro articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Nella riliquidazione d'ufficio delle pensioni in base all'articolo 8 e seguenti della presente legge, agli ex capi servizio principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi l'indennità speciale di servizio prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, sarà computata come facente parte, a tutti gli effetti, dello stipendio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SEMERARO GABRIELE. Per questo secondo articolo aggiuntivo penso che non ci possano essere le osservazioni, che del resto avevo già previsto discutendo il mio primo emendamento. Infatti, resto ancora convinto che è discutibile se il ricevitore postale ha figura di vero e proprio dipendente dello Stato oppure non l'abbia. La legge 18 aprile 1940, n. 288 con l'istituire l'aggruppamento di servizi previsto dall'articolo 1, venne di fatto a ricostituire le cinque direzioni generali preesistenti per il decreto del 23 aprile 1925.

Ai capi servizi principali preposti a tale aggruppamento, la stessa legge assegnava una speciale indennità che rendeva il trattamento fisso mensile leggermente superiore a quello del grado IV, al quale appartenevano i capi servizi principali delle ferrovie, dipendenti dal Ministero dei trasporti.

Col collocamento a riposo, il trattamento di pensione ai capi servizio postali liquidati col grado V è venuto a risultare notevolmente inferiore a quello corrispondente nelle ferrovie. È perciò che in sede di trattamento di quiescenza si elimina questa disparità. Ciò si può fare valutando ai fini della pensione anche l'indennità stabilita dall'articolo 1 della legge predetta, indennità maggiorata con le proporzioni del grado V, sia pure con la precisazione che tale pensione non possa in nessun caso eccedere quella data per il grado IV con la stessa anzianità di grado.

Il provvedimento è irrilevante per il bilancio, perché riguarda solo quattro funzionari.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

PETRILLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, noi abbiamo approvato le varie disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge relativo alle perequazioni, in base a questo concetto fondamentale: che la perequazione — che è quanto dire la riliquidazione — si fa in relazione a tutti gli emolumenti e assegni di cui era fornito il dipendente dello Stato cessato dal servizio, che fossero soggetti a pensionabilità, suscettibili cioè di formare base per la liquidazione della pensione.

Ora, l'indennità di cui fruiscono questi capi servizio principali delle poste non è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è mai sorta col carattere di pensionabilità! E allora non capisco come si possa chiedere con questo articolo aggiuntivo che, in sede di perequazione, cioè di riliquidazione di un trattamento di quiescenza già liquidato a suo tempo, si possa rendere pensionabile quello che non è stato mai pensionabile, portando così già una eccezione a quelle norme contenute nel Capo II del presente disegno di legge.

Per queste ragioni chiedo che la Camera non accolga anche questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Semeraro.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Semeraro, ella insiste? Mantiene i due articoli?

SEMERARO GABRIELE. Li ritiro.

PRESIDENTE. Seguono due articoli aggiuntivi degli onorevoli Costa e Dugoni:

ART. ...

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 aprile 1947, n. 821, è sostituito dal seguente:

« Il termine previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è prorogato fino al 30 giugno 1951 ».

ART. ...

Per il personale richiamato in servizio dopo il collocamento a riposo o trattenutovi successivamente alla data di raggiungimento dei limiti massimi di età, il periodo di richiamo o di prolungamento dell'attività di servizio, sotto qualsiasi forma sia avvenuto, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza o di buona uscita da riliquidarsi in base alle disposizioni vigenti all'atto del definitivo allontanamento dal servizio.

Non essendo presente nessuno dei due onorevoli proponenti, gli articoli si intendono decaduti.

Abbiamo così ultimato la discussione ed approvazione degli articoli di questo disegno di legge. Esso sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere in base a quali disposizioni di legge siano state esercitate pressioni su un vicepretore onorario di Forlì, nominato tale quando era dirigente locale del Partito d'azione e che ora è militante, e non dirigente, del Partito comunista italiano, per impedirgli di dare attività al suo partito, con minaccia di revoca dell'incarico, e se non ritenga che tale comportamento sia contrario agli articoli 18 e 21 della Costituzione; e se gli consti, altresì, che consimili pressioni non siano state, invece, esercitate, nella medesima circoscrizione della Corte d'appello, verso altri viceprefori onorari (di Cesena e di Rimini), che militano nel Partito democristiano e nel Partito repubblicano e per i quali partiti esplicano una concreta ed appariscente attività, e quali misure intenda prendere per evitare il permanere e il ripetersi di tali abusi.

« CAPALOZZA, PAOLUCCI, GULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere:

a) come verrà considerata, in ordine all'avanzamento, la posizione degli ufficiali reimpiegati dopo aver servito nell'esercito della pseudo repubblica sociale italiana, o dopo essere rimasti inattivi nel periodo che va dall'8 settembre 1943 al maggio 1945;

b) come verrà considerata l'anzianità di servizio degli stessi, dato che, per l'uno o per l'altro motivo (servizio nella pseudo repubblica di Salò o inattività), essi sono rimasti effettivamente assenti dal servizio attivo nelle Forze armate italiane.

« CARRON, BIASUTTI, PIASENTI, PARIDE, GASPAROLI, GEUNA, CIMENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, nell'emanare le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

norme per i trasferimenti degli insegnanti elementari, di dare disposizioni perché, nella graduatoria per i trasferimenti:

a) venga data la precedenza assoluta agli insegnanti che chiedono di riunirsi col coniuge, pure insegnante e dipendente dal Ministero della pubblica istruzione;

b) vengano valorizzati i titoli dei vincitori dei concorsi magistrali di quarta categoria o similari (vincitori per scuole urbane), i quali, per eventi indipendenti dalla loro volontà, sono stati trasferiti, durante la guerra o antecedentemente, in sedi minori;

c) vengano valutati come titoli le prestazioni straordinarie senza compenso (tirocinio, assistenza, ecc.).

« CARRON, PIASENTI PARIDE, BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per soccorrere le popolazioni di alcuni paesi delle provincie di Terni e Rieti colpite dal recente terremoto che ha arrecato gravi danni a numerosi fabbricati.

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando prevede di dare inizio ai lavori di costruzione di n. 16 alloggi nel comune di Montefranco in provincia di Terni.

« È noto al Ministro come tale decisione sia stata presa, a suo tempo, da un ispettore del Ministero inviato sul posto, in considerazione che tali alloggi dovranno servire per sistemare n. 16 famiglie attualmente collocate in case pericolanti.

« Tali costruzioni permetteranno di iniziare l'urgente consolidamento dell'abitato ».

« MICHELI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere quando sarà presentato al Parlamento il progetto di legge per la concessione ai grandi invalidi non occupati, dell'indennità straordinaria di lire 20.000, in analogia a quanto fatto lo scorso anno.

« COLASANTO, CARIGNANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando sarà presentato al Parlamento il progetto di riforma della legge sul collocamento dei mutilati ed invalidi di guerra.

« COLASANTO, CARIGNANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno provvedere con ogni urgenza alla costruzione dello scalo merci nella stazione di Foggia, in considerazione del fatto che non risponde certamente alle inderogabili ed urgenti necessità del Mezzogiorno, lasciare ancora un così importante centro ferroviario senza il suo scalo.

« L'interrogante ritiene doveroso additare all'onorevole Ministro che i vari ripieghi che da qualche tempo si vanno escogitando per colmare la grave lacuna in questione, si stanno soltanto risolvendo in sciupio di milioni, senza che quel problema trovi ancora la sua rispondente e logica soluzione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« IMPERIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, tenendo conto della grave disoccupazione esistente nel comune di Alfonsine (provincia di Ravenna), ritenga opportuno far eseguire il programma di lavori pubblici proposto al suo Ministero dallo stesso comune di Alfonsine. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« BOLDRINI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se intenda provvedere ad emanare nel più breve termine possibile, di concerto col Ministro del tesoro, con apposito decreto interministeriale, quelle norme di attuazione previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, concernente la concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo; ciò perché molte istanze prodotte dagli Enti costituiti sono rimaste da tempo in fase di istruttoria in attesa della emanazione di dette norme. (La interrogante chiede la risposta scritta).

« BONTADE MARGHERITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, quanto meno nei confronti dei piccoli comuni di montagna in disagiate condizioni di bilancio, non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo, per effetto del quale lo Stato si accoli la spesa della ricostruzione dei registri dello stato civile distrutti per fatto di guerra negli archivi comunali anche là dove tale ricostruzione può farsi mediante trascrizione dall'originale esistente presso la cancelleria del tribunale. Si sottolineano il ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

rattere statale del servizio di stato civile, e l'importanza che ha il suo buon svolgimento; si rimarca l'incongruenza dell'odierna disciplina legislativa della materia, per effetto della quale, a sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, nell'interpretazione ad esso data dagli uffici, la spesa va a carico dello Stato solo quando sia stata costituita dal Ministro di grazia e giustizia la speciale Commissione prevista dall'articolo 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che presuppone l'avvenuta distruzione anche della copia dei registri depositata presso la cancelleria del tribunale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« LUCIFREDI, PERTUSIO, RUSSO CARLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se — nel quadro delle agevolazioni da adottarsi a favore dei piccoli comuni di montagna, di cui una volta ancora si segnala l'improrogabile urgenza per frenare il pauroso spopolamento, che assume portata sempre più grave — non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo per effetto del quale, nei confronti di tali comuni, lo Stato assuma a proprio carico le spese per la formazione del nuovo catasto, che, nonostante la loro obbligatorietà, a sensi dell'articolo 5 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, quei comuni sono oggi nell'impossibilità di sopportare senza appesantire la pressione fiscale oltre ogni limite tollerabile.

« Se subordinatamente, ove tale provvedimento si ritenesse assolutamente impossibile, non reputasse di poter quanto meno stabilire che le somme anticipate dallo Stato per la formazione del catasto stesso siano rimborsate da quei comuni a rate, in base ad una ratizzazione trentennale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« LUCIFREDI, PERTUSIO, RUSSO CARLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora pagate le indennità agli insegnanti che hanno fatto parte delle Commissioni esaminatrici per gli esami di Stato e per i concorsi magistrali nell'anno scolastico 1947-1948, e quando intendano provvedere a che sia eliminato questo ingiusto ed inusitato trattamento nei riguardi degli interessati. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« COTANI, FORA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere l'esito della inchiesta promossa dalla autorità competente a seguito delle accuse mosse dal tenente colonnello Ciro Nicoletti contro l'Ufficio requisizioni A. A. di Padova e di quelle contro detto tenente colonnello Nicoletti mosse da altri. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali sono i motivi per cui il personale statale dei tre Istituti dei sordomuti (Roma, Milano, Palermo) è stato escluso da quei miglioramenti di carriera che sono stati concretati a favore degli insegnanti, dei direttori e degli ispettori delle scuole elementari.

« Si tratta di una piccola schiera di educatori (numericamente non arriva a 50) che, per la speciale attività che svolge, altamente umanitaria e sociale, ha diritto ad avere riconosciuto quello stato giuridico ed economico già da tempo elaborato dalla particolare commissione incaricata in seno al Ministero della pubblica istruzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere a che punto si trovano i lavori di riparazione dell'acquedotto cosiddetto di Camerabianca sulla linea ferroviaria Gaeta-Formia, quali siano i lavori in corso di riadattamento della linea e quando si prevede che la linea stessa possa essere riaperta al traffico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non creda opportuno, al fine di regolare con la massima urgenza la materia della circolazione di bombole per metano, presentare con urgenza un conveniente disegno di legge, per il quale, da quanto risulta, da tempo sono state anche presentate proposte concrete dalle categorie interessate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SALIZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se la Commissione d'inchiesta nominata dal Ministero in seguito al crollo del ponte in località Montecastello di Mercato Saraceno, pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

vincia di Forlì, sulla statale Casentinese, crollo avvenuto il 30 aprile 1948 e per il quale perirono diciannove persone, abbia terminato i suoi lavori. Nel caso affermativo gli interroganti chiedono quali siano le responsabilità emerse e quali i provvedimenti presi perché così gravi sciagure non abbiano più a verificarsi. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« SALIZZONI, BABBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per chiedere se non ravvisi l'opportunità di estendere i benefici, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 16 aprile 1948, n. 830, accordati alle vedove di guerra, per cui queste possono essere comprese nei ruoli senza alcun esame, poiché per esse è sufficiente il semplice titolo di laurea; o in via subordinata, i benefici di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, per cui i reduci laureati nei prossimi esami — con la facilitazione della sola prova orale e con un punteggio di 60/100 ovvero di 45/75 — sono assunti nei ruoli ad esaurimento della graduatoria, anche agli insegnanti combattenti reduci, laureati e già precedentemente dichiarati idonei ed abilitati con esami regolari.

« Tale provvedimento appare più che giustificato se si tiene presente:

a) che in confronto delle vedove di guerra, questi reduci sono forniti di titolo di idoneità ed abilitazione;

b) che se i reduci, laureati con le facilitazioni di cui sopra, godono del beneficio dell'assunzione nei ruoli ad esaurimento di graduatoria, a più forte ragione ne hanno diritto gli idonei ed abilitati reduci, che hanno superato un precedente concorso con una prova in cui, oltre al vaglio di quella orale, vi era anche la severa eliminazione di quella scritta. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SALIZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere in quale maniera intenda far rispettare dagli organi di pubblica sicurezza il diritto dei cittadini a tenere pubbliche riunioni, atteso che in numerose località le autorità di polizia ricorrono a interventi ingiustificati e arbitrari per impedirne praticamente l'esercizio.

« In particolare gli interpellanti fanno presente:

1°) che talvolta si arriva a interrompere un comizio di cui si era dato regolare preavviso solo perché uno degli oratori non era

compreso nella lista di quelli preannunciati (come è accaduto a Campagna il 23 gennaio 1949);

2°) che in un altro caso addirittura l'autorità di pubblica sicurezza ha preteso di richiamare l'oratore al tema, minacciando in caso contrario di sciogliere il comizio (come è accaduto ad Eboli il 23 gennaio 1949);

3°) che infine numerose forme di intimidazione preventiva vengono esercitate per impedire la riuscita di manifestazioni, che non si ha il coraggio di proibire pubblicamente (come è accaduto nei giorni scorsi a Capaccio, Cava dei Tirreni e Pagani).

« Gli interpellanti chiedono quindi di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, in attesa della definitiva riforma della legge fascista di pubblica sicurezza attualmente in preparazione presso la I Commissione della Camera, emanare sollecitamente istruzioni, che eliminino gli inconvenienti segnalati, assicurando il pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione. In particolare, se non ritenga doveroso uno speciale richiamo all'autorità di pubblica sicurezza della provincia di Salerno, nel cui ambito i deplorabili casi su riferiti si sono verificati.

« CACCIATORE, AMENDOLA (PIETRO) ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20.30.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì
31 gennaio 1949.*

Alle ore 16,30:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Guadalupi e Di Mauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO